

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 novembre 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 315. Sentenza 25 - 28 ottobre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione, lesione della garanzia della proprietà terriera, in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Impugnazione di disposizione già dichiarata illegittima nel primo capoverso e insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione nelle parti restanti - Inammissibilità della questione.

- Legge 12 giugno 1962, n. 567, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 44.

Pag. 9

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 808. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del Giudice di pace di Marsiconuovo del 20 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali al pieno sviluppo della persona umana - Disparità di trattamento fra cittadino e pubblica amministrazione, nonché cittadini abbienti e non abbienti - Compressione del diritto di azione e di difesa, nonché della garanzia di mezzi difensivi per i non abbienti - Ingiustificato vantaggio per l'amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 13

- N. 809. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del Giudice di pace di Isili del 22 marzo 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificata limitazione del diritto di difesa dei cittadini non abbienti - Lesione del diritto fondamentale all'uguaglianza - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a. - Violazione del principio di parità processuale delle parti in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 1-septies [recte: dall'art. 4, comma 1-septies] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24 Pag. 16

- N. 810. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del Giudice di pace di Isili del 16 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificata limitazione del diritto di difesa dei cittadini non abbienti - Lesione del diritto fondamentale all'uguaglianza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a. - Violazione del principio di parità processuale delle parti in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 1-septies [recte: dall'art. 4, comma 1-septies] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24 » 18

- N. 811. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del Giudice di pace di Isili del 16 febbraio 2004.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificata limitazione del diritto di difesa dei cittadini non abbienti - Lesione del diritto fondamentale all'uguaglianza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a. - Violazione del principio di parità processuale delle parti in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 1-septies [recte: dall'art. 4, comma 1-septies] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24 » 19

- N. 812. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del T.a.r. per la Calabria sez. staccata di Reggio Calabria del 27 gennaio 2004.

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.a.r. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizione ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenza e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Eccesso di delega - Violazione del principio di tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113 » 21

N. 813. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 19 aprile 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Presupposti per l'ammissione al beneficio - Apprezzamento discrezionale del giudice sulla idoneità preventiva e rieducativa della sospensione - Mancata previsione - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Introduzione di una misura di clemenza - Inosservanza della procedura prevista per la concessione dell'indulto.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1.
- Costituzione, art. 79.

In via subordinata: Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo (*recte*: terzo)

Pag. 24

N. 814. Ordinanza del Tribunale di Castrovillari del 29 aprile 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento tra cittadini stranieri rispetto ad ipotesi di reato analoga - Violazione del principio di ragionevolezza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 3

» 29

N. 815. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del Giudice di pace di Tortona del 19 marzo 2004.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicabilità dei riti speciali deflattivi - Preclusione - Questione di legittimità costituzionale.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, comma secondo, e 27, comma terzo

» 31

N. 816. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 5 aprile 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Inapplicabilità del beneficio ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (nella specie: detenzione domiciliare) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai condannati non ammessi ad una misura alternativa o che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della stessa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo

» 32

N. 817. Ordinanza del Tribunale di Roma del 21 maggio 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Immediata esecutività del provvedimento - Omessa previsione della perdita di efficacia dello stesso in caso di mancata convalida - Lesione della libertà personale e del diritto di difesa - Contrasto con il principio del contraddittorio.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 4, sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e comma 5-bis, aggiunto dall'art. 2 del decreto legge 4 aprile 2004, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 Pag. 35

N. 818. Ordinanza della Corte di assise di appello di Torino del 22 giugno 2004.

Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Applicabilità, nella fase cautelare, del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia - Possibilità per il giudice di disporre la misura della libertà vigilata - Mancata previsione - Disparità di trattamento dell'infermo di mente rispetto al minore - Lesione del diritto alla salute.

- Codice penale, art. 206.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 32, comma secondo » 39

N. 819. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palmi del 5 giugno 2004.

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati - Procedura di acquisizione - Necessità del vaglio preventivo del giudice - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti limitativi della riservatezza della corrispondenza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.L. (*recte*: D.lgs.) 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3, sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2004, n. 45.
- Costituzione, artt. 3, 15 e 97 » 43

N. 820. Ordinanza del Giudice di pace di Modena del 30 giugno 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Disparità di trattamento fra proprietari titolari o meno di patente, nonché fra proprietari che abbiano esaurito o meno il punteggio attribuito al momento del rilascio della patente - Assoggettamento del proprietario non trasgressore al medesimo regime sanzionatorio previsto per il conducente trasgressore - Limitazione all'esercizio della libertà di circolazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 3 » 45

N. 821. Ordinanza del T.a.r. della Lombardia del 30 giugno 2004.

Trasporti pubblici - Regione Lombardia - Tessera di libera circolazione a persone totalmente invalide - Requisiti - Possesso della cittadinanza italiana e residenza nel territorio della Regione - Conseguente esclusione dal beneficio dei cittadini stranieri totalmente invalidi residenti nella Regione - Incidenza sul principio della tutela della salute nonché sul principio di tutela del lavoro - Esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale ed invasione della competenza statale riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

- Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, art. 8, comma 2, modificato dall'art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25.
- Costituzione, artt. 32, primo comma, 35, primo comma, e 117, comma secondo, lett. a)

Pag. 46

N. 822. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del Tribunale di Viterbo del 27 novembre 2003.

Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Determinazione del fatto reato - Violazione dei principi di ragionevolezza, di colpevolezza, e della finalità rieducativa della pena - Contrasto con i principi di materialità e di offensività dell'illecito penale - Lesione del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza.

- Codice penale, art. 707.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, comma secondo, 25, comma secondo, e 27, commi primo, secondo e terzo

» 49

N. 823. Ordinanza del Giudice di pace di Torino del 23 giugno 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Contrasto con il sistema delle sanzioni accessorie del codice della strada - Irrogazione della decurtazione a titolo di responsabilità oggettiva - Violazione del principio della responsabilità personale - Lesione del diritto di difesa del proprietario obbligato alla denuncia (ed eventualmente del soggetto ingiustamente indicato come conducente) - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento fra proprietari di veicoli, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27

» 52

N. 824. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del Giudice di pace di Giulianova del 10 marzo 2004 .

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Prevista inapplicabilità delle disposizioni relative al giudizio abbreviato - Irragionevolezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1, lett. f).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 56

N. 825. Ordinanza del Giudice di pace di Porretta Terme del 20 maggio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Contrasto con il sistema sanzionatorio del codice della strada - Previsione di sanzione personale a titolo di responsabilità oggettiva - Violazione del principio della responsabilità personale - Irragionevolezza rispetto alle ipotesi del proprietario non patentato e del proprietario persona giuridica - Compressione del diritto di difesa - Imposizione al proprietario dell'obbligo di autodenunciarsi.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 25

Pag. 57

N. 826. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del Tribunale di Foggia del 12 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Questione di legittimità costituzionale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3, 27, 104 e 111

» 59

N. 827. Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia del 21 luglio 2004.

Edilizia e urbanistica - Regione Siciliana - Opere abusive su aree sottoposte a vincolo ambientale - Parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo - Necessità ai fini della concessione o autorizzazione in sanatoria solo in caso di vincolo posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva - Previsione con norma d'interpretazione autentica - Eccesso di potere legislativo per violazione dei parametri costituzionali sulla formazione delle leggi - Violazione del principio di affidamento e di certezza del diritto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale sui limiti delle leggi interpretative.

- Legge della Regione siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 17, comma 11, nella parte in cui sostituisce il primo capoverso dell'art. 5, comma 3, della legge Regione siciliana 31 maggio 1994, n. 17.
- Costituzione, artt. 3, 117, 126 e 127

» 60

N. 828. Ordinanza della Corte di cassazione del 16 giugno 2004.

Processo penale - Rimessione del processo - Soggetti legittimati a formulare la richiesta - Mancata inclusione fra di essi della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi di effettività del diritto di difesa e di parità delle parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

- Codice di procedura penale, art. 45, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo

» 64

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 315

Sentenza 25 - 28 ottobre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo.
- Costituzione, art. 3.

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione, lesione della garanzia della proprietà terriera, in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Impugnazione di disposizione già dichiarata illegittima nel primo capoverso e insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione nelle parti restanti - Inammissibilità della questione.

- Legge 12 giugno 1962, n. 567, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 44.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), promosso con ordinanza del 13 ottobre 2003 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Rizzolli Thomas e Clementi Johann ed altro, iscritta al n. 1150 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

In un giudizio riguardante la determinazione del canone di affitto di un fondo rustico, il Tribunale di Bolzano, sezione specializzata per le controversie agrarie, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui detta i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto riguardanti i territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, e, «occorrendo», dell'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), in quanto richiamato dalla disposizione censurata in via principale.

Il giudice rimettente muove dalla considerazione che, con sentenza n. 318 del 2002, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, relativi alla determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, ritenendo il meccanismo previsto da tali norme, basato sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), «privo, ormai, (...) di qualsiasi razionale giustificazione», sia per l'esistenza di dati catastali più recenti ed attendibili di quelli del 1939, sia, in ogni caso, per l'inedoneità di quel catasto «a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli» ed essere quindi posto a base «di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall'art. 44 della Costituzione».

Osserva il giudice *a quo* che, per effetto di tale pronuncia, ed in attesa di un eventuale nuovo intervento del legislatore, il regime del canone di affitto dei fondi rustici risulta allo stato libero su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, per i quali dispone appunto l'art. 14 della legge n. 203 del 1982, non colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

L'esistenza di territori nei quali il canone è tuttora predeterminato per legge e di territori ove, invece, esso è lasciato alla libera contrattazione delle parti sarebbe — ad avviso ancora del rimettente — in contrasto con il principio di eguaglianza, non trovando tale differenziazione alcuna ragionevole giustificazione.

Oltre a ciò, la norma di cui all'art. 14 della legge n. 203 del 1982 presenterebbe di per sé vizi di legittimità del tutto analoghi a quelli che hanno portato alla caducazione degli artt. 9 e 62 della stessa legge.

Dispone, infatti, il citato art. 14 che l'equo canone di affitto, nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, debba calcolarsi applicando le «tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta», con un abbattimento del 20%. L'art. 3, secondo comma, della legge n. 567 del 1962 prevede dal canto suo che, nella determinazione delle tabelle di cui sopra, debbano prendersi a base «i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976», moltiplicati per coefficienti stabiliti dalla commissione tecnica provinciale.

Anche tale meccanismo — ancorché più favorevole per i proprietari di quello previsto dagli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 — sarebbe dunque basato, in definitiva, sui dati risultanti dal catasto del 1939. E se pure non esistono, per la Provincia autonoma di Bolzano, dati catastali più recenti cui il legislatore potrebbe fare riferimento (come invece esistono per il resto d'Italia), varrebbe comunque il rilievo, contenuto nella sentenza n. 318 del 2002, secondo cui i dati ricavabili dal catasto del 1939 non sono più idonei a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli e non possono quindi essere posti a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa dei principi costituzionali di cui agli artt. 42 e 44 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui detta i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto riguardanti i territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, e («occorrendo») dell'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), in quanto richiamato dalla disposizione precedentemente indicata.

La disciplina impugnata — ad avviso del rimettente — violerebbe il principio di eguaglianza, atteso che la contrattazione in materia di affitto di fondi rustici, per effetto della sentenza n. 318 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, è ormai libera in tutto il territorio nazionale, ad eccezione appunto dei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico.

La medesima disciplina, in ogni caso, in quanto anch'essa basata sui dati risultanti dal catasto del 1939, presenterebbe, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione, i medesimi vizi di costituzionalità da cui erano affette le norme della stessa legge già dichiarate illegittime.

2. — La questione relativa all'art. 3 della legge n. 567 del 1962 è inammissibile, non solo in quanto prospettata («occorrendo») in maniera perplessa (si vedano, tra le tante, la sentenza n. 446 del 2002 e l'ordinanza n. 342 del 2002), ma anche perché il primo capoverso del suddetto art. 3, in quanto sostituito dall'art. 9, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, è già stato dichiarato illegittimo con la citata sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l'intero articolo — i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo — risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione.

3. — La questione proposta con riferimento all'art. 14 della legge n. 203 del 1982 è invece fondata.

3.1. — La premessa da cui muove il rimettente, e cioè che la norma impugnata non sia stata in alcun modo colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 318 del 2002, è corretta.

L'art. 14 della legge n. 203 del 1982 non era, infatti, oggetto di impugnativa in quel giudizio e, d'altro canto, il meccanismo di determinazione dell'equo canone previsto da detta norma per i territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico è diverso da quello contemplato in via generale dagli artt. 9 e 62 della stessa legge, sui quali appunto verteva il giudizio di legittimità costituzionale.

È pur vero che il citato art. 14 prevede, come base di calcolo, l'applicazione delle tabelle determinate in base all'art. 3 della legge n. 567 del 1962, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e che la norma richiamata è stata dichiarata illegittima, quanto al primo capoverso, e risulta di conseguenza inapplicabile per il resto.

Avendo, tuttavia, il rinvio all'art. 3 della legge n. 567 del 1962 carattere ricettizio, in quanto il contenuto di tale norma è divenuto parte del contenuto della norma richiamante, le vicende della norma richiamata restano prive di effetto ai fini dell'esistenza ed efficacia della norma richiamante.

3.2. — Siffatto meccanismo di determinazione dell'equo canone, pur se diverso nel suo sviluppo da quello già previsto per tutti gli altri territori dagli artt. 9 e 62 della legge, al pari di quello si fonda — come si è detto — sulle tabelle di cui alla legge n. 567 del 1962, che sono formate «prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976» (art. 3, secondo comma, della legge n. 567 del 1962).

Ma questa Corte, proprio dichiarando l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 9 e 62, ha osservato che «a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall'art. 44 della Costituzione» (sentenza n. 318 del 2002).

D'altra parte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l'art. 14 della stessa legge. Dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori.

3.3. — Ne consegue, pertanto, che anche l'art. 14, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, va dichiarato *in parte* qua illegittimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);*

b) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 808

*Ordinanza del 20 febbraio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004)
emessa dal Giudice di pace di Marsiconuovo nel procedimento civile vertente tra Veltri Donato contro Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali al pieno sviluppo della persona umana - Disparità di trattamento fra cittadino e pubblica amministrazione, nonché cittadini abbienti e non abbienti - Compressione del diritto di azione e di difesa, nonché della garanzia di mezzi difensivi per i non abbienti - Ingiustificato vantaggio per l'amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-*septies*, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Visto l'art. 204-*bis*, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151;

Considerato che tale disposizione mostra profili di incostituzionalità non manifestamente infondati per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Ritenuto che la questione è certamente rilevante in quanto la norma di cui si contesta la legittimità dovrebbe trovare necessaria applicazione al caso in questione;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile iscritta al n. 77/2003 R.G. promossa da Veltri Donato nei confronti del Ministero dell'interno, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione per violazione al codice della strada proposta *ex art.* 22 e segg. legge n. 689/1981, così come modificata dagli artt. 97 e segg. d.lgs. n. 507/1999.

F A T T O

Con ricorso *ex art.* 22, legge n. 689/1981, tempestivamente depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 14 novembre 2003, il sig. Veltri Donato proponeva opposizione avverso il verbale n. ATX 0000073061 elevato in data 19 giugno 2003 dalla Polizia stradale di Potenza con il quale veniva contestata a carico dello stesso la violazione dell'art. 142/9 c.d.s. per aver superato di oltre 40 km/h il limite di velocità consentito alla guida di veicolo Toyota targato CB945AT.

Esposte le circostanze e le motivazioni, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciato l'annullamento dell'opposto provvedimento.

La causa veniva ritualmente iscritta a ruolo sebbene in mancanza del deposito cauzionale introdotto dall'art. 204-*bis*, comma 3, c.d.s.

D I R I T T O

L'art. 204-*bis*, comma 2, c.d.s. prevede che il ricorso sia proposto secondo le modalità dell'art. 22 della legge n. 689/1981 e secondo il procedimento fissato dall'art. 23 della stessa legge.

In deroga a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 689/1981, l'art. 204-*bis*, comma 3, c.d.s. dispone che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.

Superate le questioni relative alle modalità del deposito cauzionale, sta di fatto che, all'atto del deposito in cancelleria, il ricorso deve essere accompagnato — a pena di inammissibilità — dal relativo libretto di deposito laddove al giudice di pace è demandato l'accertamento preliminare in ordine alla congruità delle somme versate tenuto conto della sanzione pecuniaria irrogata.

Conseguentemente, ove il deposito cauzionale fosse mancante o incongruo, il giudice di pace dovrà dichiarare il ricorso inammissibile.

Orbene, la legge n. 214/2003 è stata pubblicata in suppl.ord alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2003 ed è entrata in vigore, per espressa previsione degli artt. 1 e 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione vale a dire il 13 agosto 2003.

E poiché il ricorso di cui si tratta è stato depositato in cancelleria in data 14 novembre 2003 il procedimento introdotto è assolutamente soggetto alla nuova disposizione legislativa.

Rilevanza della questione

Nella controversia di cui si tratta, poiché dall'esame degli atti e della documentazione allegata risulta che il ricorso è stato depositato in cancelleria senza il versamento previsto dall'art. 204-*bis*, comma 3, c.d.s., emerge come l'eccezione sollevi una questione assolutamente rilevante dal momento che la pronunzia costituzionale si pone quale momento pregiudiziale rispetto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero alla trattazione del merito.

Non manifesta infondatezza

L'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di (...) condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...).

L'art. 204-*bis*, comma 3, legge n. 214/2003, come si è detto, dispone che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.

Appare evidente, pertanto, come la disposizione introdotta da tale norma costituisca una clamorosa violazione del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dalla Costituzione.

L'art. 3 della Costituzione, infatti, prevede che compito della Repubblica è rimuovere — non già creare — ostacoli di ordine economico e sociale laddove per ritenere l'art. 204-*bis*, comma 3 c.d.s. conforme alla Costituzione, occorrerebbe ritenere legittimo e altrettanto conforme al precetto costituzionale — oltre diversa posizione che il legislatore ha riservato al cittadino e alla pubblica amministrazione — anche il trattamento diverso e sperequativo riservato da un lato ai cittadini abbienti e dall'altro ai cittadini non abbienti.

Tale assunto, non viene assolutamente condiviso da questo giudice in quanto la norma di cui si tratta viola il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione ponendo i soggetti abbienti e quelli non abbienti su un piano di disuguaglianza pregiudiziale che impedisce la tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria a chi non dispone di una somma di danaro addirittura doppia rispetto a quella che consentirebbe l'oblazione mediante il pagamento della sanzione nella misura ridotta.

Né rileva la previsione alternativa dell'art. 204-bis c.d.s. comma 1, riguardante la possibilità di inoltrare il ricorso al prefetto secondo una procedura che non necessita del versamento cauzionale, in quanto, comunque, la tutela giudiziaria dei diritti dei cittadini risulterebbe fortemente e inevitabilmente inficiata da una sperequazione di ordine economico creata dalla stessa norma di cui all'art. 204-bis c.d.s. comma 3.

L'art. 24 della Costituzione sancisce, infatti, che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La stessa norma costituzionale prevede, peraltro, che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Tanto è vero che sono di recente istituzione gli albi professionali per il patrocinio dei non abbienti. Pertanto, l'imposizione del versamento della cauzione di cui all'art. 204-bis, comma 3 c.d.s. preclude la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti a coloro che non possono far fronte a tale onere economico all'atto della proposizione del ricorso, ledendo irreparabilmente il loro diritto di difesa: applicando la norma in questione, ove manchi o risulti incongruo il versamento del deposito cauzionale, il giudice di pace non può che dichiarare il ricorso inammissibile senza la possibilità di alcun altro rimedio per il ricorrente.

Inoltre, il versamento della cauzione concede un ingiusto vantaggio alla autorità opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria, ha immediatamente nella propria disponibilità le somme dovute. Al contrario, l'accesso al solo procedimento amministrativo nella forma del ricorso al prefetto ex art. 203-bis c.d.s., così come prevista alternativamente dallo stesso art. 204-bis, comma 1, c.d.s., non consente al cittadino la rifusione delle spese eventualmente sostenute dal ricorrente malgrado l'accoglimento del ricorso in quanto il principio della soccombenza è applicabile solo in sede giurisdizionale.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Marsiconuovo (Potenza), vista la legge n. 87/1953;

Visto l'art. 204-bis, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 214, — che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, — in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, legge n. 214/2003 per contrasto agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;

Sollevata d'ufficio la questione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di provvedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica.

Dispone la sospensione dell'esecutorietà dell'opposto provvedimento.

Marsiconuovo, addì 19 febbraio 2004

Il giudice di pace: ANGELI

N. 809

*Ordinanza del 22 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004)
emessa dal Giudice di pace di Isili nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Piga Pier Giacomo contro Prefettura di Nuoro*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificata limitazione del diritto di difesa dei cittadini non abbienti - Lesione del diritto fondamentale all'uguaglianza - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a. - Violazione del principio di parità processuale delle parti in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 1-*septies* [recte: dall'art. 4, comma 1-*septies*] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Letti i ricorsi *ex* artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 promossi da: Piga Pier Giacomo, nato a Suelli il 23 dicembre 1958, residente in Mandas, via Napoli n.7, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Pessina n. 9, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Sollai e del dott. Giorgio Manurritta, dai quali è rappresentato e difeso, depositati in cancelleria il 16 febbraio 2004, ed iscritti rispettivamente ai numeri 9/2004, 10/2004, 11/2004, e 12/2004 R.G.A.C. dell'intestato ufficio, con i quali chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti verbali di contestazione di violazione amministrativa elevati il 29 dicembre 2004 dai Carabinieri di Orroli, e notificati il 9 gennaio 2004:

a) n. 0576189 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 148, commi 10 e 16, del c.d.s. per la sanzione di euro 68,25, oltre euro 5,17 per spese di notifica;

b) n. 0576187 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 40, comma 8 e 146, del c.d.s. per la sanzione di euro 33,60 oltre euro 5,17 per spese di notifica;

c) n. 0576188 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 148, comma 10 e 16, del c.d.s. per la sanzione di euro 68,25 oltre euro 5,17 per spese di notifica;

d) n. 0576190 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 148, comma 3 e 15, del c.d.s. per la sanzione di euro 33,60 oltre euro 5,17 per spese di notifica;

Vista l'eccezione di costituzionalità sollevata in via pregiudiziale dal ricorrente: «in via pregiudiziale insta affinché il sig. giudice voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis* del c.d.s. introdotta dall'art. 1-*septies* della legge n. 214 del 1° agosto 2003 e precisamente nella parte»... all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare, presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo della sanzione inflitta dall'organo accertatore, sottoponendo l'inammissibilità del ricorso al versamento di detta somma... a sostegno della quale deduceva i motivi qui di seguito riportati:

«A) violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione;

a ben vedere la norma introdotta con l'art. 204-*bis* del c.d.s. stabilisce una differente posizione, nei confronti della pubblica amministrazione, del cittadino abbiente da quello non abbiente. Infatti la cauzione *ex* art. 204-*bis* del c.d.s. viola il dettato dell'art. 3 della Costituzione poiché pone i soggetti abbienti in una posizione di disuguaglianza da quelli non abbienti, dando solo ai primi, che hanno la possibilità di pagare la cauzione, di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Ancora più evidente risulta essere la violazione costituzionale della predetta norma se si pensa che il legislatore ha introdotto la possibilità di proporre, gratuitamente senza alcun costo, ricorso amministrativo in via alternativa al prefetto, avverso i verbali di contestazione di violazione al c.d.s. introducendo così di fatto la distinzione tra cittadino povero che potrà permettersi di proporre ricorso amministrativo al prefetto e il cittadino ricco che potrà se vuole, proporre ricorso all'autorità giudiziaria;

B) violazione del diritto di difesa *ex* art. 24 della Costituzione;

appare evidente che l'unico scopo della norma dell'art. 204-*bis* del c.d.s. sia quello di porre un freno ai cittadini che intendono proporre ricorso avverso i verbali di contestazione, tant'è vero che il versamento della cauzione viene stabilito nella metà del massimo della sanzione inflitta dall'organo accertatore, mentre il cittadino potrebbe risolvere bonariamente la vertenza pagando in misura ridotta una somma che risulta essere all'incirca la metà di quella stabilita per la cauzione. Pertanto appare evidente che con l'introduzione del deposito cauzionale il legislatore ha di fatto limitato il diritto di difesa del cittadino non abbiente».

Esaminati gli atti di causa;

Rilevato che i ricorsi *de quo* sono stati depositati in cancelleria senza il versamento della «somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», così come prescritto dal terzo comma dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992 (introdotto dalla legge n. 214/2003);

Considerato che tale omissione, conformemente al disposto del citato articolo, determina l'inammissibilità del ricorso, provvedimento che, all'esito del preliminare controllo in ordine all'effettuato versamento, il giudice deve adottare d'ufficio;

Considerato, peraltro che questa autorità giudicante ravvisa la non conformità al, dettato costituzionale dell'art 204-*bis* del codice della strada nella parte in cui (comma tre) «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», in quanto contrastante con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Precisamente questa previsione, limita in maniera ingiustificata il diritto di difesa, garantendo un'effettiva tutela giurisdizionale solo ai cittadini più abbienti.

La norma in questione lede anche il disposto dell'art. 2 Cost. che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» quale, appunto, il diritto all'uguaglianza come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo.

Dal punto di vista processuale, inoltre, la cauzione riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a., che nel giudizio è parte processuale al pari del ricorrente cittadino, avvantaggiando quest'ultima a danno del ricorrente, e violando altresì il principio di parità processuale tra le parti del giudizio;

considerato altresì che tra le cause indicate in epigrafe esiste un inequivoco rapporto di connessione, dato dalla comunanza delle parti, del *petitum* e della *causa pretendi*;

considerate altresì le ragioni di opportunità e di economia di giudizi;

ritenuto che le cause sopra menzionate, quindi, possono e devono, per le cennate ragioni di connessione, decise in un unico giudizio.

P. Q. M.

In via preliminare, vista la sussistenza del rapporto di connessione esistente tra le cause indicate in epigrafe, nonché le ragioni di opportunità e di economia di giudizi, visto l'art. 274 c.p.c., dispone la riunione tra le cause in epigrafe specificate iscritte ai numeri 9/2004; 10/2004; 11/2004 e 12/2004 RG.A.C.

In accoglimento dell'eccezione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente;

solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1º agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;

visto l'art. 295 c.p.c.,

ordina la sospensione della causa per pregiudizialità costituzionale;

ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

ordina la notificazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle parti in causa;

ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Isili, addì 11 marzo 2004

Il giudice di pace: TRAVERSO

N. 810

Ordinanza del 16 febbraio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) emessa dal Giudice di pace di Isili nel procedimento civile vertente tra Lai Nicola Guido contro Prefettura di Nuoro.

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificata limitazione del diritto di difesa dei cittadini non abbienti - Lesione del diritto fondamentale all'uguaglianza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a. - Violazione del principio di parità processuale delle parti in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3, introdotto dall'art. 1-*septies* [recte: dall'art. 4, comma 1-*septies*] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso promosso da Lai Nicola Guido contro la Prefettura di Nuoro, ex artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 12 gennaio 2004 ed iscritto al n. 02/2004 del Ruolo Affari Civili Contenziosi di detto ufficio, con il quale il ricorrente chiedeva a questa autorità di dichiarare l'annullamento del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 0576167 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 141 comma 3 e 8 per la sanzione di euro 68,25 elevata in data 16 novembre 2003 dal Comando Stazione dei Carabinieri di Orroli e notificata in pari data.

Il ricorrente chiedeva altresì a questa autorità giudiziaria di voler dichiarare la sospensione del provvedimento impugnato;

esaminati gli atti di causa;

rilevato che il ricorso è stato depositato in cancelleria senza il versamento della «somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», così come prescritto dal terzo comma dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992 (introdotto dalla legge n. 214/2003);

considerato che tale omissione, conformemente al disposto del citato articolo, determina l'inammissibilità del ricorso, provvedimento che, all'esito del preliminare controllo in ordine all'effettuato versamento, il giudice deve adottare d'ufficio;

considerato peraltro che questa autorità giudicante ravvisa la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 204-*bis* del Codice della Strada nella parte in cui (comma tre) «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», in quanto contrastante con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Precisamente questa previsione, limiterebbe in maniera ingiustificata il diritto di difesa, garantendo un'effettiva tutela giurisdizionale solo ai cittadini più abbienti, i soli in grado di pagare da subito una somma che, per di più, è addirittura il doppio di quella prevista per il pagamento in misura ridotta (che permette di chiudere bonariamente la vertenza).

Detta norma lederebbe anche il disposto dell'art. 2 Cost. che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» quale, appunto, il diritto all'uguaglianza come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo.

Appare altresì evidente il contrasto dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992 con l'art. 24 della Costituzione, il quale statuisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», in quanto, ad avviso di questo giudice, rappresenterebbe un ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente, il quale anche in ragione dell'onerosità della cauzione imposta potrebbe essere indotto a desistere dall'impugnazione.

Dal punto di vista processuale inoltre la cauzione riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a., che nel giudizio è parte processuale al pari del ricorrente cittadino, avvantaggiando quest'ultima a danno del ricorrente, e violando altresì il principio di parità processuale tra le parti del giudizio.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;

Visto l'art. 295 c.p.c.;

Ordina la sospensione della causa per pregiudizialità costituzionale;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Ordina la notificazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle parti in causa;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Isili, addì 2 febbraio 2004

Il giudice di pace: TRAVERSO

04C1121

N. 811

Ordinanza del 16 febbraio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) emessa dal Giudice di pace di Isili nel procedimento civile vertente tra Carrus Raimondo contro Prefettura di Nuoro

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilità - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Ingiustificata limitazione del diritto di difesa dei cittadini non abbienti - Lesione del diritto fondamentale all'uguaglianza - Compressione del diritto alla tutela giurisdizionale - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a. - Violazione del principio di parità processuale delle parti in giudizio.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 1-septies [recte: dall'art. 4, comma 1-septies] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso promosso da Carrus Raimondo contro la Prefettura di Nuoro, ex articoli 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 9 gennaio 2004 ed iscritto al n. 1/04 del ruolo generale affari civili contenziosi di detto ufficio, con il quale il ricorrente chiedeva a questa autorità giudiziaria di dichiarare l'annullamento dei verbali di contestazione di violazione amministrativa nn. 0576169 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 143, comma 7 e 13, per la sanzione di € 38,77; 0576171 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 192, comma 1 e 6, non obblabile, in cui non veniva indicato l'importo della relativa sanzione; 0576172 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 170, comma 2 e 6, per la sanzione di € 38,77; 0576173 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 171, comma 1, lett. A e 2 per la sanzione di € 38,77; 0576174 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 141, comma 3 e 8, per la sanzione di € 73,42; 0576175 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 155, comma 2 e 5, per la sanzione di € 38,77; 0576176 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 154, comma 1, lett. B e 8 per la sanzione di € 38,77; 0576177 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 143, comma 11, per la sanzione di € 73,42; 0576178 in ordine alla violazione della norma di cui all'art. 172, comma 13, per la sanzione di € 73,42; tutti elevati in data 17 ottobre 2003 dalla stazione dei Carabinieri di Orroli e notificati in data 17 novembre 2003.

Il ricorrente chiedeva altresì a questa autorità giudiziaria di voler dichiarare la sospensione dei provvedimenti impugnati;

esaminati gli atti di causa;

rilevato che il ricorso è stato depositato in cancelleria senza il versamento della «somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», così come prescritto dal terzo comma dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992 (introdotto dalla legge n. 214/2003);

considerato che tale omissione, conformemente al disposto del citato articolo, determina l'inammissibilità del ricorso, provvedimento che, all'esito del preliminare controllo in ordine all'effettuato versamento, il giudice deve adottare d'ufficio;

considerato peraltro che questa autorità giudicante ravvisa la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 204-*bis* del codice della strada nella parte in cui (comma tre) «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», in quanto contrastante con gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione;

Precisamente questa previsione, limiterebbe in maniera ingiustificata il diritto di difesa, garantendo un'effettiva tutela giurisdizionale solo ai cittadini più abbienti, i soli in grado di pagare da subito una somma che, per di più, è addirittura il doppio di quella prevista per il pagamento in misura ridotta (che permette di chiudere bonariamente la vertenza).

Detta norma lederebbe anche il disposto dell'art. 2 Cost. che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» quale, appunto, il diritto all'uguaglianza come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo.

Appare altresì evidente il contrasto dell'art. 204-*bis* d.lgs. n. 285/1992 con l'art. 24 della Costituzione, il quale statuisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», in quanto, ad avviso di questo giudice, rappresenterebbe un ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente, il quale anche in ragione dell'onerosità della cauzione imposta potrebbe essere indotto a desistere dall'impugnazione.

Dal punto di visto processuale inoltre la cauzione riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti della p.a., che nel giudizio è parte processuale al pari del ricorrente cittadino, avvantaggiando quest'ultima a danno del ricorrente, violando altresì il principio di parità processuale tra le parti del giudizio.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come introdotto dall'art. 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione nei termini e per ragioni di cui in motivazione;

Visto l'art. 295 c.p.c.;

Ordina la sospensione della causa per pregiudizialità costituzionale;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Ordina la notificazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle parti in causa;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza al Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Isili, addì 2 febbraio 2004

Il giudice di pace: TRAVERSO

N. 812

Ordinanza del 27 gennaio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) emessa dal T.a.r. per la Calabria sez. staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da La Marca Rosalba contro A.s.l. n. 10 di Palmi

Giustizia amministrativa - Azione del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione a tutela di diritti soggettivi - Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per deposito del ricorso dinanzi al T.A.R. cui è riservata la giurisdizione (poi attribuita al giudice ordinario) per i diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - Conseguente riduzione dei termini prescrizionali ordinari - Incidenza sul diritto di azione non esercitabile davanti al giudice amministrativo per effetto del termine decadenziale e neppure dinanzi al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore al 30 giugno 1998 - Eccesso di delega - Violazione del principio di tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 2083/00 R.G. proposto da La Marca Rosalba, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Varone, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Venezia, 1 (studio Gangemi);

Contro A.S.L. 10 di Palmi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio per ottenere il pagamento delle somme spettanti al ricorrente per l'attività di incentivazione alla produttiva svolta nel P.O. di Polistena negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1° semestre 1997, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato il relatore Caterina Criscenti per la pubblica udienza del 16 dicembre 2003 nella quale nessuno era presente per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

F A T T O

La ricorrente, dipendente dell'A.S.L. 10 di Palmi, addetta presso il P.O. di Polistena, premesso di aver partecipato all'istituto dell'incentivazione alla produttività per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, senza percepire il relativo compenso, chiede la condanna dell'ente al pagamento della retribuzione dovuta per il lavoro svolto in regime di produttività (c.d. plus orario) nella misura che sarà quantificata in corso di causa.

Nessuno si costituiva per l'azienda intimata ed all'udienza pubblica del 16 dicembre 2003, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

1. — Deve preliminarmente valutarsi il profilo della giurisdizione.

1.a. — La Controversia in esame coinvolge questioni attinenti al rapporto di lavoro comprese tra il 1993 ed il 1997, sicché rileva *in primis* il problema del momento della proposizione del ricorso. L'art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 167, abrogando l'art. 45, diciassettesimo comma, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, ha stabilito, infatti, che «le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data [ossia al 30 giugno 1998] restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000».

Nel caso che ci occupa il ricorso è stato proposto dopo il predetto termine decadenziale, in quanto depositato presso la segreteria di questo t.a.r. il 25 settembre 2000.

Non può, infatti, ritenersi sufficiente per evitare la suddetta decadenza la sola procedura di notificazione del ricorso (così TAR Reggio Calabria, 9 settembre 2003 n. 1087; TAR Catanzaro, II, 7 giugno 2002 n. 1592; TAR Puglia, Bari, I, 2 novembre 2000, n. 4248) dovendosi, infatti, ritenere acquisito, come principio generale, il postulato che ancora la compiuta instaurazione del rapporto processuale al deposito, nella segreteria del giudice amministrativo, del ricorso notificato.

Ciò premesso, questo tribunale — che pure in diverse precedenti pronunce su ricorsi proposti successivamente alla data del 15 settembre 2000 aveva ravvisato la propria carenza di giurisdizione — ritiene oggi di dover prendere atto ed adeguarsi alla interpretazione regolatrice della Corte di cassazione a sezioni unite, costante con riferimento ad entrambe le disposizioni, ritenute sostanzialmente identiche (*cfr.* ordd. 17 giugno 2002 n. 8700; 4 luglio 2002 n. 9690; 21 novembre 2002 n. 16427; 24 gennaio 2003 n. 1124; 30 gennaio 2003 n. 1511; 7 marzo 2003 n. 3512) secondo la quale il termine del 15 settembre 2000 — relativamente alle questioni attinenti al periodo del rapporto d'impiego anteriore al 30 giugno 1998 — non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cui spetta la giurisdizione su tutte le questioni sorte in un periodo antecedente al 30 giugno 1998, ancorché il giudizio — come nel caso in esame — sia stato instaurato successivamente alla data del 15 settembre 2000.

Deve, dunque, affermarsi — come già ritenuto anche dal Consiglio di Stato (vd. IV, Ord. 10 maggio 2002 n. 1752) — la giurisdizione del giudice adito.

2. — Ciò premesso in punto di giurisdizione, ne consegue che, facendo applicazione del disposto normativo sopra richiamato, dovrebbe dichiararsi la decadenza sostanziale della pretesa, essendo stato appunto il ricorso proposto dopo il 15 settembre 2000.

In merito il tribunale ritiene però di dover sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 69, settimo comma cit., nella parte in cui prevede il termine di decadenza, per violazione degli artt. 3, 24 e 113, e 76 Cost.

3. — Quanto all'art. 3 Cost., l'aver imposto ai dipendenti pubblici il termine di decadenza al 15 settembre 2000 per la proposizione di domande relative a diritti maturati entro il 30 giugno 1998 e aver mantenuto per i dipendenti privati gli ordinari termini prescrizionali altera significativamente ed irragionevolmente l'uguaglianza tra i primi e i secondi, da sempre riconosciuta sul piano costituzionale dalla stessa Corte (vd. la storica sentenza 28 giugno 1985 n. 190) e oggi accentuata, sul piano della disciplina del rapporto, dalle leggi di riforma del pubblico impiego nel cui contesto si inserisce la norma censurata.

La fissazione di un termine di decadenza per far valere, davanti al giudice amministrativo, i diritti soggettivi attinenti al pubblico impiego maturati prima del 30 giugno 1998 introduce, infatti, una discriminazione tra lavoratori del settore privato, per i quali rimane impregiudicata la possibilità di azionare la pretesa patrimoniale entro il termine quinquennale di prescrizione dei crediti di lavoro, previsto in via ordinaria dall'art. 2948 c.c., e lavoratori del settore pubblico, ai quali viene concesso un tempo assai più esiguo.

3.a. — E la violazione del precetto d'uguaglianza non si coglie solo nella diversa consistenza del termine decadenziale rispetto a quello prescrizionale: la disparità di trattamento viene esaltata dal complesso della disciplina dei due istituti (quello della decadenza e quello della prescrizione) e segnatamente dalla circostanza che i termini di prescrizione sono soggetti all'applicazione degli istituti interruttivi, mentre per il termine di decadenza i medesimi atti interruttivi sono inefficaci.

L'utilizzo dello schema della decadenza, in luogo di quello della prescrizione, determina, infatti, l'applicazione dell'art. 2964 c.c. («quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione») e dell'art. 2966 c.c. («la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto») con la conseguenza che *ex art.* 69, settimo comma, per i diritti maturati anteriormente al 30 giugno 1998, ai pubblico dipendente non è concessa la possibilità, riconosciuta invece al dipendente privato, di rimandare la decisione di agire davanti al giudice, provvisoriamente però salvaguardando i propri diritti attraverso un atto stragiudiziale di messa in mora, capace di interrompere la prescrizione ma non di impedire la decadenza.

4. — Appare altresì evidente a questo giudice che la compressione del diritto di azione dei pubblici dipendenti operata dalla disciplina transitoria in esame si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.

È vero che — così come più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale — rientra nella discrezionalità del legislatore il determinare l'ampiezza del termine nel quale potere agire a tutela dei propri diritti ed interessi.

Ma tale discrezionalità incontra il limite di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

Nella specie il termine del 15 settembre 2000 rende certamente oltremodo gravosa la tutela giurisdizionale del lavoratore, se si pone mente non tanto in astratto al lasso di tempo concesso, ossia quello che intercorre tra il 30 giugno 1998 ed il 15 settembre 2000 (in sè obiettivamente non ampio), quanto soprattutto alla speciale struttura e dinamica del rapporto di lavoro su cui esso incide.

4.a. — Avviene, infatti, che le questioni controverse non solo perdurino oltre la data del 30 giugno 1998, ma che si completino e si consolidino i presupposti necessari per una tutela giurisdizionale solo in epoca successiva a tale data.

Si pensi ad un provvedimento di incarico allo svolgimento di mansioni superiori adottato nel giugno 1998: in questo caso il diritto del dipendente alla retribuzione sorge e con il provvedimento di incarico, ma anche con lo svolgimento effettivo e protratto delle mansioni. Pertanto, poiché in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo perché il sorgere del diritto del dipendente presuppone un atto dell'amministrazione (così, *ex plurimis*, Cass., S.u., 11 giugno 2001 n. 7856 e 7 marzo 2001 n. 89), lo *spatium deliberandi* lasciato al dipendente per valutare l'azionabilità della propria pretesa, ossia appunto il termine decadenziale, non sarà effettivamente di due anni e settantasette giorni (tale è l'intervallo che vi è tra il 30 giugno 1998 ed il 15 settembre 2000), ma assai meno, forse solo alcuni giorni. A ciò si aggiunga l'incertezza che sussiste in simili ipotesi sulla tutela del dipendente per il periodo successivo al 15 settembre 2000, termine ultimo di proposizione del ricorso.

O si ponga mente ancora alla rilevanza, nella materia in questione, dei contratti collettivi, spesso approvati in epoca successiva rispetto a quello della loro vigenza sotto il profilo economico ed alle complesse problematiche interpretative che spesso da essi discendono.

4.b. — Ad avviso di questo giudice, dunque, il termine di decadenza così ristretto intanto sacrifica fortemente, per la peculiare materia cui inerisce (sopra solo sommariamente esemplificata), l'interesse del soggetto onerato dal rispetto di esso e, in ogni caso, non trova giustificazione alcuna, perché non risponde neppure ad un generale interesse dell'ordinamento al celere compimento dell'attività processuale soggetta al termine di decadenza.

Ed infatti, in primo luogo la fase transitoria della devoluzione della materia del lavoro pubblico è stata disciplinata con l'unico obiettivo di non aggravare, con un passaggio in blocco del nuovo contenzioso, il giudice ordinario. Un'analoga preoccupazione — come si evince anche dai lavori preparatori — non è emersa per il giudice amministrativo, tanto che si è ritenuto di compensare la perdita della materia del pubblico impiego con l'attribuzione di nuove materie di giurisdizione esclusiva. Posto, dunque, che le questioni ante 30 giugno 1998 appartengono comunque alla giurisdizione del giudice amministrativo, appare inutile ed irragionevole porre un termine di decadenza sostanziale.

Secondariamente poi, l'effetto di tale disposizione non potrà che essere — per le questioni che perdurano oltre il 30 giugno 1998 (assai frequenti, essendo il rapporto di lavoro un rapporto di durata) — opposto a quello voluto dal legislatore, perché determinerà un inevitabile appesantimento del lavoro del giudice ordinario.

A fronte di una pronuncia di mera decadenza adottata dal giudice amministrativo, il lavoratore «decaduto» agirà per la fase successiva (non soggetta a termini di decadenza) innanzi al giudice ordinario, il quale dovrà esaminare *ex novo* la questione, necessariamente valutando, sia pure incidentalmente o a soli fini istruttori, la fase pregressa, non potuta vagliare dal giudice amministrativo, con una notevole diseconomia processuale.

In conclusione, fermo restando per le esigenze sopra accennate il limite sostanziale del 30 giugno 1998 (oltre che gli ordinari termini di prescrizione), non si ravvisano adeguate giustificazioni all'introduzione di un termine ulteriore di decadenza incidente sulla proponibilità della domanda innanzi al giudice amministrativo, sicché la disposizione per tale ragione appare in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.

5. — Deve infine denunciarsi il contrasto dell'art. 69, settimo comma cit. con l'art. 76 Cost.

La legge delega n. 59/1997 (ai cui contenuti deve riportarsi anche il d.lgs. n. 165/2001) invitava il governo a predisporre misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso (art. 11).

Premesso che dal tenore stesso della norma, che pone da ultimo ed «infine» la questione della contestuale estensione della giurisdizione amministrativa, si desume che il riferimento all'introduzione delle predette misure organizzative non è di carattere generale, ma attiene alle sole controversie devolute al giudice ordinario, immediatamente prima indicate, l'imposizione di un termine di decadenza per far vale i diritti dinanzi al giudice amministrativo non serve a deflazionare i carichi processuali davanti al giudice ordinario (ed anzi, come si è ipotizzato prima, può solo condurre all'effetto opposto) e non costituisce misura processuale giacché estingue il diritto sul piano sostanziale.

Esso si pone dunque radicalmente in contrasto con le finalità che, attraverso i principi ed i criteri enunciati, la legge delega si è prefissa.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 76 Cost, la questione di costituzionalità dell'art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, limitatamente all'inciso «solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000», per tutte le ragioni esposte in motivazione.

Ordina la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai procuratori delle parti in causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2003.

Il Presidente: PASSANISI

Il giudice estensore: CRISCENTI

04C1123

N. 813

*Ordinanza del 19 aprile 2004 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia
sul reclamo proposto dalla Procura della Repubblica di Venezia*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Presupposti per l'ammissione al beneficio - Apprezzamento discrezionale del giudice sulla idoneità preventiva e rieducativa della sospensione - Mancata previsione - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Introduzione di una misura di clemenza - Inosservanza della procedura prevista per la concessione dell'indulto.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1.
- Costituzione, art. 79.

In via subordinata: Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo (*recte*: terzo).

IL TRIBUNALE

Sentiti il Procuratore generale e la difesa, che hanno concluso come da verbale, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel procedimento sul reclamo proposto dalla Procura della Repubblica di Venezia, avverso l'ordinanza n. 1193/2003 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Venezia in data 4 dicembre 2003 nei confronti di Negretto Giovanni, nato a Dobbiaco il 30 settembre 1946, residente in Arcade, via Roma 64/5, in relazione alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Treviso in data 23 novembre 2001.

Motivazione

Con ordinanza n. 1193/2003 emessa in data 4 dicembre 2003, il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha concesso al condannato il beneficio della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, introdotta dalla legge 1° agosto 2003, n. 207, ritenendo sussistenti i requisiti di legittimità prescritti dalla legge.

Avverso il provvedimento ha proposto reclamo il pubblico ministero, lamentando l'erronea interpretazione della norma di cui all'art. 1, punto 3, lett. d) della legge n. 207/2003, non avendo il magistrato di sorveglianza ritenuto ostativa all'ammissione al beneficio l'intervenuta revoca della detenzione domiciliare subita dal condannato in data 15 aprile 2003 in relazione allo stesso titolo esecutivo. Al reclamo è allegata una nota della Procura Generale della Repubblica di Venezia nella quale si sostiene la tesi, fatta propria con l'allegazione dell'atto dalla Procura reclamante, che la norma di cui all'art. 1, punto 3, lett. d) della legge n. 207/2003, nel precludere l'accesso al nuovo beneficio «alla persona condannata che è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione», sia applicabile anche ai condannati che, già ammessi a una misura alternativa, ne abbiano subito colpevolmente la revoca, in quanto in tale ipotesi la misura alternativa risulta già accordata e, almeno in parte, concretamente eseguita, e inoltre perché l'art. 58-*quater*, comma 2 o.p. — che preclude l'accesso ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione per un periodo di tre anni dal provvedimento di revoca di una misura alternativa — ha carattere sanzionatorio e portata generale, non circoscrivendo il divieto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma estendendosi ad ogni altra esecuzione a carico del condannato.

All'odierna udienza, la difesa — ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del reclamo in quanto irritualmente presentato, e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza deducendo che l'intervenuta revoca di una misura alternativa non rientra tra le condizioni ostative previste dall'art. 1, punto 3 della legge n. 207/2003, in quanto non espressamente prevista.

Ritiene il collegio, preliminarmente che il reclamo sia ammissibile, in quanto, pur depositato dal pubblico ministero nella segreteria della Procura della Repubblica come attestato dal cancelliere nella nota in atti, è stato inoltrato nei termini alla cancelleria di questo tribunale tramite passaggio tra uffici giudiziari, come si può evincere dalla data in cui è pervenuto, dopo lo smistamento interno della corrispondenza, al competente ufficio della cancelleria del tribunale. Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal p.m., infatti, non è necessaria la sua presenza nella cancelleria del giudice, potendo l'atto di impugnazione, già sottoscritto da un magistrato della Procura della Repubblica, essere presentato da incaricato tramite passaggio di atti tra uffici giudiziari (*cfr.* Cass. sez. 1, sent. 1448 del 4 dicembre 1992, sent. 1824 del 18 maggio 1994).

Nel merito, però, l'interpretazione addotta a sostegno del reclamo non è condivisibile, e corretta risulta l'interpretazione data dal Magistrato di sorveglianza di Venezia alla disposizione di cui all'art. 1, punto 3, lett. d) della legge n. 207/2003, nella parte in cui non consente la concessione del cosiddetto «indultino» alla persona condannata che «è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione».

Tale disposizione, pur se ambigua dal punto di vista letterale a causa dell'uso del passato prossimo, che pare evocare il riferimento anche a misure alternative non più attuali al momento della decisione sull'istanza, deve essere intesa, secondo questo collegio, nel senso che solo l'ammissione a misure alternative, attuale al momento della decisione del magistrato di sorveglianza, precluda la concessione, della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena.

Depone in tal senso, in primo luogo, la *ratio* di deflazione carceraria, diretta ad attenuare il grave problema del sovraffollamento carcerario, ispiratrice della legge n. 207/2003, ampiamente resa nota dal dibattito parlamentare e politico che ha preceduto l'emanazione della legge; va, poi, rilevato che la legge n. 207/2003 ha espressamente richiamato le norme dell'ordinamento penitenziario che ha inteso estendere al nuovo beneficio (v. i richiami alle norme di cui agli artt. 51-*bis*, 51-*ter*, 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10), mentre non ha richiamato la norma di cui all'art. 58-*quater* o.p. secondo comma; quest'ultima, pertanto, poiché *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* non può essere estesa in via interpretativa, trattandosi peraltro di norma di stretta interpretazione in quanto norma sfavorevole al reo (*cfr.* art. 14 preleggi).

L'interpretazione qui sostenuta, inoltre, è coerente con la natura del beneficio, del tutto sganciato da ogni valutazione di meritevolezza e idoneità rieducativa.

Per le esposte ragioni, la diversa interpretazione della procura reclamante non appare costituzionalmente orientata, per contrasto con il principio di ugualianza previsto dall'art. 3 Cost., in quanto il condannato che abbia subito la revoca per causa colpevole non necessariamente è di fatto meno meritevole di chi non è mai stato ammesso a misure alternative per la pessima condotta tenuta in carcere, o per la particolare pericolosità sociale, o per tutte quelle altre ragioni che non legittimano la prognosi rieducativa e preventiva che è alla base delle misure alternative alla detenzione disciplinate previste nel titolo I capo VI dell'ordinamento penitenziario.

Ritiene tuttavia, il collegio, che la disposizione, così formulata e intesa, anche in concessione con le altre disposizioni di cui all'art. 1 della legge cit. — norma che prevede i presupposti per l'ammissione al beneficio — attribuisca al sistema una connotazione estremamente criticabile sotto il profilo della razionalità e costituzionalità, e che, pertanto, debba essere sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3, 27, 79 Cost., ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Rilevante è la questione ai fini della pronuncia sul proposto reclamo, essendo ineliminabile l'applicazione della norma nell'iter logico-giuridico che questo tribunale deve percorrere per la decisione conclusiva dell'odierno procedimento, trovandosi il condannato nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 207/2003 per l'ammissione al cosiddetto «indultino», pur avendo subito colpevolmente in relazione allo stesso titolo esecutivo la revoca di una misura alternativa, così dimostrando l'incapacità di gestire una misura più restrittiva del nuovo beneficio.

Egli, infatti, già ammesso al beneficio della detenzione domiciliare con ordinanza di questo tribunale datata 17 dicembre 2003 (con la quale nel contempo è stata rigettata la principale istanza di affidamento in prova al servizio sociale), ha subito in data 15 aprile 2003 la revoca della misura per violazione delle prescrizioni, avendo ricevuto indebitamente nella propria abitazione in data 26 gennaio 2003, al fine di trattare questioni relative a rapporti di affari non autorizzati dall'ordinanza concessiva, una persona estranea al nucleo familiare, che peraltro in seguito all'incontro lo ha querelato per ingiuria e per la distruzione di titoli (v. sul punto ordinanza di revoca datata 15 aprile 2003 in atti).

Sussistendo tutti i requisiti formali previsti dall'art. 1 della legge cit., nessun rilievo è oggi possibile riconoscere all'intervenuta revoca.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva che il nuovo istituto introdotto nel sistema dalla legge n. 207/2003, di difficile inquadramento sistematico, è connotato dal tendenziale automatismo della concessione, non essendo demandato al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del beneficio, né sulla sua idoneità rieducativa e preventiva, ma esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge da qui le evidenti affinità della sospensione condizionata con la misura clemenziale dell'indulto, con la quale ha anche in comune la disciplina della revoca a causa della commissione di un delitto non colposo entro il termine previsto dalla legge nonché l'estinzione della pena nel caso opposto. Anche l'indulto peraltro, può essere sottoposto a condizioni od obblighi, alla cui violazione consegue la revoca del beneficio. A ben vedere, il rapporto di affinità è tale da configurare un'identità di *ratio-legis*.

Irrilevante, ai fini dell'inquadramento sistematico del nuovo istituto è, invece, la circostanza che il cosiddetto «indultino» abbia come contenuto una serie di obblighi e prescrizioni in gran parte mutuati alla più ampia delle misure alternative, ovvero l'affidamento in prova al servizio sociale, misura con la quale il nuovo beneficio condivide altri aspetti di disciplina, quali la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni, l'assoggettamento al controllo del CSSA, la competenza del magistrato di sorveglianza sulle modifiche delle prescrizioni e in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 51-*bis* e 51-*ter* o.p. in caso di violazione delle prescrizioni o di sopravvenienza di ulteriori titoli (v. il richiamo alle disposizioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge n. 354/1975 contenuto nell'art. 4 della legge n. 207/2003).

L'indultino, infatti, nonostante tali richiami di disciplina, non può esser considerato una misura alternativa alla detenzione, come pacificamente è stato riconosciuto dai primi commentatori della legge, potendosi anzi rilevare che l'introduzione di tale ibrido istituto rappresenta un punto di rottura dell'armonia del vigente sistema dell'esecuzione penitenziaria, che prima dell'entrata in vigore della legge *de qua* aveva una sua logica e coerenza, in quanto incentrato sui principi del finalismo rieducativo della pena e della progressività trattamentale.

Conformemente a tali principi, infatti, la concessione di ogni misura alternativa o beneficio premiale previsto dall'ordinamento penitenziario deve essere preceduta oltre che dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità di volta in volta prescritti dalla legge, anche da una valutazione discrezionale del giudice sulla meritevolezza del beneficio, sul raggiungimento da parte del condannato di un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, sull'idoneità rieducativa di quest'ultimo, nonché, nel caso di benefici comportanti l'uscita, anche temporanea, del detenuto dal carcere, sull'idoneità a prevenire il pericolo di fuga o di recidiva.

Ogni istituto ha, poi, una funzione pedagogica-propulsiva, quale incentivo per il condannato a migliorare la sua adesione al trattamento, nonché come momento di verifica per l'eventuale ammissione a benefici più ampi; tale funzione degli istituti di risocializzazione consente di individuare una progressione nella premialità, cui fa da contrapposto una regressione nella medesima nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni dei benefici già concessi o di altre irregolarità comportamentali (con particolare riguardo al permesso premio, v. in particolare Corte cost. sent. n. 445/1997).

L'importanza della progressività trattamentale è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale che ha affermato che tale principio rappresenta il «fulcro attorno al quale si è dipanata la propria giurisprudenza, dove-

rosamente attenta a rimarcare l'esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa della pena, non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche e per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più generale quadro delle varie opportunità trattamentali che l'ordinamento fornisce.

Ogni misura si caratterizza, infatti, per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitariamente e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta il necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato dal condannato. Qualsiasi regresso giustifica, pertanto, un riadeguamento del percorso rieducativo, così come il maturarsi di positive esperienze non potrà non generare un ulteriore passaggio nella scala degli istituti di risocializzazione (v. sul punto, in particolare, Corte cost. sent. n. 445/1997).

Con specifico riguardo alla regressione nel trattamento, va poi ricordato che il vigente sistema penitenziario prevede, nel caso di regressione di tale gravità da dare luogo alla revoca di una misura alternativa alla detenzione, il divieto di concessione per tre anni dei permessi premio, dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà (v. art. 58-*quater*, comma 2 o.p.). Tale disposizione, che costituisce con ogni evidenza una valutazione legale tipica anticipata di immeritevolezza per quei soggetti che, già ammessi a una misura alternativa, ne hanno subito colpevolmente la revoca, si ritiene in giurisprudenza di portata generale, operante con riguardo a qualsiasi condannato, indipendentemente dal titolo del reato cui la condanna si riferisce, e non con riguardo soltanto ai condannati per reati compresi nella previsione dell'art. 4-*bis* cui si riferisce il comma 1 del citato art. 58-*quater* o.p. (v. sent. sez. I 30 settembre 1996, n. 4823, e sez. I 30 giugno 2000, n. 4730); la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato l'efficacia incondizionata del divieto in questione, non circoscritta al singolo procedimento esecutivo nel cui ambito sia intervenuta la revoca della misura alternativa (v. Cass. sent. n. 6325 sez. I, 7 novembre 2000).

Anche nei casi in cui la preclusione non si ritiene operante, tuttavia, come ad esempio in caso di revoca dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 — ipotesi alla quale la prevalente giurisprudenza non estende il disposto della norma citata, in difetto di esplicita previsione l'intervenuta revoca della misura per fatto colpevole è, comunque, tenuta in considerazione dal giudice quale indice prognostico sfavorevole di inaffidabilità e immeritevolezza, unitamente agli altri elementi di valutazione risultanti dagli atti.

Con l'introduzione nel sistema penitenziario della sospensione condizionata della parte finale dell'esecuzione della pena detentiva, invece, ogni valutazione di merito è preclusa al giudice di sorveglianza, che, accertata la sussistenza dei requisiti di legittimità, deve automaticamente concedere il beneficio.

Nel nuovo sistema, pertanto, è ben possibile che ottenga il cosiddetto indultino, ovvero un beneficio di notevole portata, il condannato che non abbia mai ottenuto, per la mancata adesione al trattamento e la condotta irregolare tenuta nel corso dell'esecuzione, l'ammissione a una misura alternativa, neppure più contenitiva dell'indultino (quale la detenzione domiciliare o la semilibertà), e neppure alcun tipo di beneficio, pur se di minore portata, come la liberazione anticipata, l'ammissione ai permessi premio, al lavoro all'esterno etc. È, inoltre, possibile che il condannato che abbia subito colpevolmente la revoca di una misura alternativa, come il Negretto, sia automaticamente scarcerato per effetto dell'indultino, ottenendo, così, una misura più ampia di quella che si è appena rivelata idonea, nonché di quelle che gli sono precluse per tre anni ai sensi dell'art. 58-*quater* o.p., senza che il giudice di sorveglianza possa tenere in alcuna considerazione il comportamento tenuto nel corso della precedente misura, né valutare il comportamento tenuto dopo la revoca, gli eventuali progressi nel trattamento, il grado di rieducazione nel frattempo raggiunto. È evidente l'irragionevolezza di un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi determinati benefici, ma nel contempo gli consenta immediatamente l'ammissione a un beneficio più favorevole, anzi ne imponga al giudice la concessione, previo il mero accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, senza che gli sia consentito alcun apprezzamento di merito.

Da qui il contrasto con il canone di ragionevolezza e di razionale uniformità del trattamento normativo sotteso all'art. 3 Cost., e inoltre con l'art. 27, terzo comma Cost. per la lesione dei canoni di proporzionalità e individualizzazione della pena, e del principio di progressività trattamentale e di finalismo rieducativo della pena, del tutto ignorati dalla nuova legge, che non prevede tra i presupposti della misura alcuna prognosi di idoneità rieducativa in relazione al grado di rieducazione raggiunto e ai progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, né una prognosi di idoneità preventiva, e inoltre per il suo automatismo svislaccia l'efficacia pedagogico-propulsiva agli altri istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, privando il sistema di efficacia deterrente in caso di violazioni o abusi commessi nel corso dell'esecuzione. Va, al riguardo, ricordato che la Corte costituzionale ha affermato che, pur potendo il legislatore di volta in volta nei limiti della ragionevolezza, far tendenzialmente prevalere l'una o l'altra delle finalità della pena (affittiva, retributiva, rieducativa), nessuna delle finalità assegnate alla pena dalla Costituzione deve, però, risultare obliterata (cfr. Corte cost. Sent. n. 306/1993).

D'altro canto, peraltro, la legge preclude l'accesso al beneficio a coloro che già sono ammessi a una misura alternativa, pur se di portata più affittiva (come, ad esempio la detenzione domiciliare o la semilibertà, secondo l'interpretazione prevalente che viene data alla disposizione di cui all'art. 1, punto 3, lett. d) della legge n. 207/2003), e non ne hanno cagionato colpevolmente la revoca: da qui il contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost., a causa dell'irragionevole disparità di trattamento riservata, da una parte, ai soggetti che si sono dimostrati meritevoli di una misura alternativa e ne hanno osservato prescrizioni e, dall'altra, a coloro che non hanno mai meritato una misura alternativa, o se la sono vista colpevolmente revocare. È pur vero che l'indultino è esposto al rischio di revoca per la commissione di delitti non colposi nel quinquennio dalla concessione, ma il detenuto domiciliare o il semilibero ben potrebbe preferire correre tale rischio, a fronte di un regime di gran lunga meno affittivo per la durata della pena, e invece non ha la facoltà di optare per il regime che ritiene più adeguato allo stadio rieducativo raggiunto, finché permane l'ammissione alla misura alternativa.

Sotto altro profilo, infine, va rilevato che l'automatismo previsto dalla legge per la concessione del cosiddetto indultino, e l'assenza di alcuno spazio per una valutazione discrezionale del giudice, rendono il nuovo istituto del tutto affine a una misura di clemenza: quest'ultima, infatti, non ha alcuna efficacia rieducativa (cfr. Cass. sez. I 15 maggio 2000), ma risponde a scelte di politica criminale, e limita il ruolo del giudice a un mero accertamento dei requisiti di legittimità previsti dalla legge. L'introduzione di una misura di clemenza avrebbe, però, richiesto, un formale provvedimento di indulto, approvato con la maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione, requisito formale di cui la legge n. 207/2003 è, invece, priva, con conseguente contrasto con l'art. 79, primo comma Cost.

Per tutte le esposte ragioni, ritiene il collegio che si imponga la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, risultando rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 legge cit. — l'intera norma che prevede i presupposti per l'ammissione al beneficio — per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 79, primo comma Cost., subordinatamente, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa all'art. 1, comma 3 lett. d), in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma Cost., per i motivi innanzi esposti.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 666, 678 c.p.p., legge n. 1/1948, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 79, primo comma Cost., nella parte in cui non consente al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sull'idoneità preventiva e rieducativa della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, pur essendo norma compresa in una legge non approvata secondo le modalità prescritte dalla Costituzione per l'emanazione di un provvedimento di indulto nonché dell'art. 1, comma 3, lett. d), in relazione agli artt. 3, 27, secondo comma nella parte in cui non prevede come causa ostativa l'intervenuta revoca di una misura alternativa.

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, riservando la definizione del procedimento all'esito della decisione della Corte adita.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte al condannato, al difensore, al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia.

Così deciso in Venezia, il 6 aprile 2004.

Il Presidente: FISCON

Il giudice estensore: VONO

N. 814

*Ordinanza del 29 aprile 2004 emessa dal Tribunale di Castrovillari
nel procedimento penale a carico di Pacus Maris*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento tra cittadini stranieri rispetto ad ipotesi di reato analogo - Violazione del principio di ragionevolezza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di Pacus Maris, in atti generalizzata, difesa, d'ufficio, dall'avv. Domenica Gallicchio;

Udite le parti;

Rilevato che la predetta è stata arrestata nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e condotta davanti a questo giudice per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio di cui all'art. 558 cod. proc. pen;

che alla prevenuta è contestato il reato sopraindicato — accertato in data 27 aprile 2004 — in quanto ella si è trattenuta nel territorio dello Stato benché destinataria di ordine di espulsione adottato dal Prefetto di Cosenza in data 21 gennaio 2003;

che successivamente al decreto di espulsione suddetto la prevenuta è stata trattenuta in un centro di permanenza temporanea in Lecce in forza di provvedimento *ex* art. 14, comma 1, adottato dal Questore di Cosenza in data 22 gennaio 2003;

che dagli atti del procedimento e da quanto dichiarato dal p.m. in udienza non risulta sia mai stato eseguito l'accompagnamento alla frontiera;

che è stata chiesta la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo.

Ritenuto che la contestazione del reato di cui all'art. 13, comma 13 del suddetto d.lgs., fatta nell'atto di presentazione dell'imputata al dibattimento, non appare corretta in quanto non sussiste in atti prova che la prevenuta sia stata mai accompagnata coattivamente alla frontiera;

che l'arresto, pertanto, sia da ricondurre all'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, legge n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, trattandosi di arresto obbligatorio di polizia;

che tale misura nel sistema vigente è correlata esclusivamente all'accertamento della flagranza di delitti puniti con la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni;

che nel sistema processuale l'arresto è collegato alla possibilità di disporre misure limitative della libertà personale, come si desume dalle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 391 cod. proc. pen. e all'art. 121, comma 1, disp. di att. stesso codice;

che quella prevista dalla norma di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, è l'unica ipotesi di arresto obbligatorio connesso alla commissione di reato contravvenzionale;

che l'arresto in flagranza di contravvenzione è previsto esclusivamente nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea e di apolidi; che per costante giurisprudenza del Giudice delle leggi i diritti fondamentali della persona (tra i quali *in primis* il diritto alla libertà personale) spettano in via di principio anche agli stranieri (vedi: sentenze n. 28/1995; n. 203/1997; n. 376/2000);

che la disciplina dell'arresto di cui alla norma sopracitata appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto postula una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri nel godimento di un fondamentale diritto di libertà;

che sotto il medesimo profilo la disposizione appare di dubbia conformità a Costituzione in quanto il medesimo decreto non prevede l'obbligo di arresto per la fattispecie analoga di cui all'art. 13, comma 13;

che la norma in esame appare, altresì, in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto non sussiste alcun motivo per privare ancorché temporaneamente della libertà personale uno straniero al solo scopo di condurlo davanti al giudice;

che, peraltro, sembra difettare alcuna esigenza di carattere extraprocessuale tale da giustificare la limitazione della libertà dello straniero;

che, invero, l'esecuzione del provvedimento di espulsione non presuppone l'arresto del soggetto responsabile del reato in quanto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica — ovvero il trattenimento in un centro di permanenza temporanea — può avvenire mediante provvedimento dell'autorità amministrativa (vedi art. 14, comma 5-*quiquies*, seconda parte);

che la norma da ultimo citata appare di dubbia legittimità costituzionale e che della suddetta norma si deve fare applicazione nel caso di specie;

che, pertanto, deve essere sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale all'art. 14, comma 5-*quiquies* del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e legge n. 87/1953;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, legge n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter*, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'imputato, al difensore e al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone, in difetto di provvedimento ex art. 121 disp. di att. al cod. proc. pen. che l'imputata sia rimessa immediatamente in libertà se non detenuta per altra causa.

Così deciso, in Camera di consiglio, il 29 aprile 2004.

Il giudice: GRECO

N. 815

*Ordinanza del 19 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004)
emessa dal Giudice di pace di Tortona nel procedimento penale a carico di Lemouedden Driss*

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicabilità dei riti speciali deflattivi - Preclusione -
Questione di legittimità costituzionale.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, comma secondo, e 27, comma terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Atteso che non occorre modificare il capo d'imputazione che correttamente indica il secondo ed il sesto comma, ma solo un'integrazione nella parte descrittiva del medesimo, accoglie l'istanza del p.m., integrando la parte descrittiva del capo d'imputazione con la seguente precisazione: «e si rifiutava di sottoporsi all'esame con alcoltest», fatto contestuale all'ipotesi prevista dal comma 2.

L'avv. Guerra deposita memoria scritta nella quale ritiene non costituzionale l'art. 2 del d.lgs. 2 agosto 2004, n. 274, nella parte in cui si esclude la competenza del giudice di pace ex art. 444 c.p.p. come una decisione alternativa del processo. Il p.m. si rimette.

Il Giudice, attesa la rilevanza dell'eccezione, sospende il procedimento e trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Testi avvisati in udienza. Chiuso alle ore 11,30.

Il giudice coordinatore: GARAVAGNO

(*) Eventuali rilievi e provvedimenti conseguenti. Eventuali questioni preliminari, discussione e ordinanza sulle medesime.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORTONA

Memoria nell'interesse di: Lemouedden Driss nato a Casablanca (Marocco) in data 21 marzo 1965, residente in Castelnuovo Scrivia, via Bellini, 26, imputato nel procedimento penale n. 56/2002 r.g.n.r. difeso d'ufficio dall'avv. Fausto Guerra del foro di Tortona con studio in corso Repubblica, 2/A, per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2 del c.d.s.

La difesa di Lemouedden Driss solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui esclude dal procedimento davanti al giudice di pace l'applicazione delle disposizioni relative ai riti speciali previsti dal c.p.p. (in particolare lett. f) giudizio abbreviato; g) applicazione della pena su richiesta delle parti; i) giudizio immediato; l) decreto penale di condanna).

La norma succitata, ad avviso di codesta difesa, appare in evidente contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma secondo e 27, comma terzo della Costituzione per i seguenti

M O T I V I

Riguardo all'art. 3 della Costituzione non consente all'imputato in un procedimento penale davanti al g.d.p. di optare per l'applicazione di un rito alternativo e quindi di ottenere i benefici tra cui la riduzione di un terzo della pena, realizzando così una manifesta disparità di trattamento tra imputati.

Inoltre l'articolo in questione attua una drastica riduzione dei mezzi di difesa a disposizione dei cittadini in violazione quindi dell'art. 24 Cost. e, peraltro, contrastando anche, senza giustificato motivo, con lo spirito stesso che dovrebbe caratterizzare il modello processuale davanti al g.d.p., improntato cioè da un procedimento rapido e snello sviluppato attorno ai poteri conciliativi della nuova figura onoraria. I riti alternativi sono stati all'epoca previsti dal legislatore proprio per soddisfare un'analoga esigenza di celerità e quindi troverebbero una collocazione ideale proprio nel processo introdotto dal d.lgs. n. 272/2000.

Quest'ultimo risulta essere in contrasto anche con l'art. 25 della Carta costituzionale in quanto, ad avviso di codesta difesa, non permette di sanzionare il fatto con pena pecuniaria proporzionata al concreto disvalore della condotta posta in essere dal soggetto.

Infine la questione di legittimità va sollevata anche relativamente all'art. 27, comma terzo Cost., poiché l'applicazione di sanzioni sproporzionate rispetto all'offesa, conseguenti all'esclusione operata dal legislatore dei riti speciali e i benefici ad essi relativi, comporta che tali sanzioni non siano calibrate alle necessità rieducative del condannato.

P. Q. M.

La difesa di Lemouedden Driss chiede all'ill.mo Giudice di pace di Tortona di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 2 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui esclude dal procedimento penale per i reati di competenza del giudice di pace l'applicazione delle disposizioni relative ai riti alternativi contenute nel codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma secondo e 27 comma terzo della Costituzione e conseguentemente, codesta difesa sospendere il presente giudizio con trasmissione degli atti alla ecc.ma Corte costituzionale.

Tortona, addì 19 marzo 2004

Avv. Fausto GUERRA

04C1128

N. 816

*Ordinanza del 5 aprile 2004 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia
sul reclamo proposto da Ghin Lisa*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Inapplicabilità del beneficio ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (nella specie: detenzione domiciliare) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai condannati non ammessi ad una misura alternativa o che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della stessa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Sentiti il procuratore generale e la difesa, che hanno concluso come da verbale, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel procedimento sul reclamo proposto da Ghin Lisa, nata a Conegliano (TV) il 18 luglio 1969, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. Florindo Ceccato, via Dei Dori, 11, Mirano (VE), avverso l'ordinanza n. 1061/2003 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia in data 31 ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, in relazione alla pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso in data 17 dicembre 2002 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, successivamente assorbito dal provvedimento di cumulo emesso in data 22 luglio 2003 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia.

MOTIVAZIONE

Con ordinanza n. 1061/2003 emessa in data 21 ottobre 2003, il Magistrato di Sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione condizionata della pena, introdotta dalla legge 1° agosto 2003, n. 207, presentata da Ghin Lisa, stante l'ammissione della condannata in data 17 dicembre 2003 alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ancora in corso alla data della decisione.

Avverso il provvedimento ha proposto reclamo il difensore, lamentando l'erronea interpretazione della norma di cui all'art. 1, punto 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003, nella parte cui il magistrato di sorveglianza ha ritenuto di includere la detenzione domiciliare nelle «misure alternative» preclusive dell'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena. Sostiene la difesa che la detenzione domiciliare è equiparata a tutti gli effetti alla detenzione in carcere, e pertanto non può essere ad essa riferito il divieto di concessione della sospensione condizionata ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, non essendo, a tal fine, sufficiente la mera inclusione dell'art. 47-ter o.p., nel capo VI della legge n. 354/1975 intitolato «misure alternative alla detenzione», posto che, in assenza di esplicita esclusione, la norma dovrebbe essere interpretata in senso favorevole al condannato.

Ha chiesto pertanto, il difensore la concessione a Ghin Lisa del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, deducendo la sussistenza di tutti i requisiti di legittimità previsti dall'art. 1 della legge n. 207/2003.

Ritiene il collegio che il gravame sia infondato, in quanto corretta risulta l'interpretazione data dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia alla disposizione di cui all'art. 1, punto 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003, nella parte in cui non consente la concessione del cosiddetto «indultino» ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, in quanto tra tali misure è da considerarsi compresa anche la detenzione domiciliare, che è sì per alcuni aspetti misura detentiva, ma è comunque alternativa al carcere. Anche la dottrina, che pure non è concorde nell'inquadramento teorico della detenzione domiciliare tra le misure alternative alla detenzione, ritendendo alcuni autori una «modalità alternativa di esecuzione della pena», altri «un caso limite tra la condizione carceraria e la misura alternativa», ritiene innegabile il suo carattere di «alternatività» alla restrizione in carcere.

Depone in tal senso, in primo luogo, la collocazione sistematica della disciplina della detenzione domiciliare nel titolo I capo VI dell'ordinamento penitenziario, che è appunto intitolato misure alternative alla detenzione; è pur vero che l'argomento sistematico non è decisivo, posto che nel medesimo capo è inserita anche la disciplina della liberazione anticipata che, pur essendo un beneficio premiale, è privo del carattere di misura alternativa, tuttavia va considerato che la detenzione domiciliare, oltre alla collocazione sistematica, ha in comune con le altre misure alternative la finalità della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato (*cfr.* in motivazione Corte cost. sent. n. 173/1997), nonché aspetti salienti di disciplina, quali il procedimento di concessione, l'apprezzamento discrezionale da parte del tribunale di sorveglianza in merito all'idoneità preventiva e rieducativa, l'assoggettamento a prescrizioni e a obblighi, la procedura di sospensione e revoca, di estensione a titoli sopravvenuti e di cessazione per il venir meno dei requisiti di legittimità previsti dalla legge.

L'interpretazione qui sostenuta, inoltre, è coerente con la *ratio* di deflazione carceraria, diretta ad attenuare il problema del sovraffollamento carcerario, ispiratrice della legge n. 207/2003, posto che la detenzione domiciliare si pone comunque in alternativa al carcere, e il detenuto domiciliare «non è sottoposto al regime penitenziario» (da intendere come regime interno agli istituti di pena) e per lui «nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica», come espressamente dispone l'art. 47-ter, comma 5, o.p.

Ulteriore argomento è, poi, costituito dall'interpretazione letterale dell'art. 1, punto 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003, che prevede tra le cause ostative l'ammissione «alle misure alternative alla detenzione», dovendosi ritenere che l'uso del plurale implichi il riferimento a più misure alternative; qualora dovesse accogliersi la tesi sostenuta dalla difesa, infatti, *a fortiori* neppure la semilibertà, che è misura detentiva carceraria, sia pure parzialmente, dovrebbe essere considerata ostativa all'ammissione all'indultino, e pertanto residuerebbe, quale condizione preclusiva, solo l'ammissione all'affidamento in prova. Se la norma avesse voluto riferirsi al solo affidamento in prova al servizio sociale, non si vede perché avrebbe dovuto usare un'espressione così equivoca.

Va, infine, considerato che espressamente l'art. 656, comma 5 c.p.p., introdotto dalla legge n. 165/1998, comprende la detenzione domiciliare tra «le misure alternative alla detenzione» da intendere, nonostante l'impropria definizione legislativa, come misure alternative all'ordinaria detenzione in carcere: in tal senso depone la lettera della norma citata nella parte in cui disciplina la richiesta di concessione di «una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1 della legge n. 354/1975, e di cui all'art. 94, d.P.R. n. 309/1990, elencando a parte, con la separazione dell'avverbio «ovvero», il solo beneficio previsto dall'art. 90, d.P.R. n. 309/1990, al quale è comunque esteso il procedimento di accesso ai benefici introdotto dalla legge n. 165/1998.

Deve, pertanto, ritenersi che l'ammissione alla detenzione domiciliare, attuale al momento della decisione del magistrato di sorveglianza, precluda la concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena. Una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, non appare ragionevolmente sostenibile, per le esposte ragioni.

Ritiene tuttavia, il collegio, che la disposizione, così formulata e intesa, attribuisca al sistema una connotazione estremamente criticabile sotto il profilo della razionalità e costituzionalità, e che pertanto debba essere sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3, 27 Cost., ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Rilevante è la questione ai fini della pronuncia sul proposto reclamo, essendo ineliminabile l'applicazione della norma nell'iter logico-giuridico che questo tribunale deve percorrere per la decisione, trovandosi la condannata nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 207/2003 per l'ammissione all'indultino, e a ciò ostando solo la perdurante ammissione alla detenzione domiciliare.

Non si ritiene, invece, di ostacolo la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 207/2003 nella parte in cui prevede l'applicabilità del beneficio ai condannati in stato di detenzione o in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge: a parte l'ambiguità del termine «detenzione», che spesso, come innanzi evidenziato, è adoperato in modo improprio, la norma di cui all'art. 7 cit. appare, infatti, come norma di chiusura, destinata a individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche ad individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione del beneficio, che sono, invece, disciplinate dall'art. 1 della legge stessa.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva che il nuovo istituto introdotto nel sistema dalla legge n. 207/2003, di difficile inquadramento sistematico, è connotato dalla tendenziale automaticità della concessione, non essendo demandato al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del benefici, né sull'idoneità rieducativa e preventiva, ma esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge; da qui le evidenti analogie della sospensione condizionata con la misura clemenziale dell'indulto, con la quale ha anche in comune la disciplina della revoca a causa della commissione di un delitto non colposo entro il termine previsto dalla legge, nonché l'estinzione della pena nel caso opposto. D'altra parte, però, il cosiddetto «indultino» ha come contenuto una serie di obblighi e prescrizioni in gran parte mutuati dalla più ampia delle misure alternative, ovvero l'affidamento in prova al servizio sociale, misura con la quale il nuovo beneficio condivide altri aspetti di disciplina, quali la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni, l'assoggettamento al controllo del CSSA, che deve riferire sul comportamento del condannato al magistrato di sorveglianza, la competenza del magistrato di sorveglianza sulle modifiche delle prescrizioni e in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 51-bis e 51-ter o.p. in caso di violazione delle prescrizioni o di sopravvenienza di ulteriori titoli (v. il richiamo alle disposizioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge n. 354/1975 contenuto nell'art. 4 della legge n. 207/2003). Le prescrizioni tipiche dell'affidamento in prova, non particolarmente afflittive, hanno, generalmente, come contenuto, il divieto di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, nonché ambienti controindicati, il divieto di allontanarsi dall'abitazione in ore notturne, di uscire dal comune di residenza se non per necessità sanitarie, di lavoro, e comunque su specifica autorizzazione del giudice.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 666, 678 c.p.p., 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3, 27, nella parte in cui non consente l'ammissione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, riservando la definizione del procedimento all'esito della decisione della Corte adita;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte alla condannata, al difensore, al procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia.

Così deciso in Venezia, il 23 marzo 2004.

Il presidente: FISCON

Il giudice estensore: VONO

04C1129

N. 817

*Ordinanza del 21 maggio 2004 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Nemetel Oltean ed altri*

Straniero - Espulsione amministrativa - Accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Immediata esecutività del provvedimento - Omessa previsione della perdita di efficacia dello stesso in caso di mancata convalida - Lesione della libertà personale e del diritto di difesa - Contrasto con il principio del contraddittorio.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 4, sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e comma 5-bis, aggiunto dall'art. 2 del decreto legge 4 aprile 2004, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Vista la comunicazione in data 19 maggio 2004 del Questore di Roma del provvedimento 19 maggio 2004 con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica degli stranieri:

- 403046 - Nemetel Oltean, nato il 30 novembre 1982, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403047 - Asan Marian, nato il 27 gennaio 1973, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403048 - Gheorghe Maria Denisa, nata il 6 maggio 1980, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403049 - Adar Florica, nata il 27 marzo 1962, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403050 - Asan Florica, nata il 7 aprile 1976, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403051 - Surugiu Iuliana Gina, nata il 7 aprile 1983, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403052 - Adar Alexandru, nato il 22 gennaio 1959, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403053 - Mircea Marian, nato il 5 luglio 1981, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403054 - Vasilescu Marilena, nata il 28 agosto 1977, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403056 - Ionescu Cristian, nato il 29 aprile 1981, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403058 - Bairam Lenuta, nata il 25 dicembre 1983, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403059 - Ghiorghe Lucia, nata il 23 marzo 1968, di nazionalità romena, s.f.d.;
- 403060 - Ghiorghe Petre, nato il 24 aprile 1968, di nazionalità romena, s.f.d.,

ai sensi dell'art. 13, comma 5-*bis* del t.u. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. 4 aprile 2002, n. 51 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2002, n. 82) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 2002, n. 133).

Verificata la sussistenza dei requisiti di legge (adeguata motivazione sulle circostanze che autorizzano l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, rispetto dei termini, decreto di espulsione del prefetto); e riuniti i procedimenti; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che

1. — Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2002, n. 82) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 2002, n. 133), ha aggiunto dopo il comma 5 dell'art. 13 il comma 5-*bis*, secondo cui «nei casi previsti dai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verifica la sussistenza dei requisiti, convalida il trattenimento entro le quarantotto ore successive».

Ritenuto che

1. — È pregiudiziale la risoluzione del dubbio di costituzionalità gravante sull'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, disposto in via amministrativa; questione che appare non manifestamente infondata con riferimento ai commi 4, e 5-*bis* dell'art. 13 del t.u. n. 286 del 1998, con le successive modificazioni indicate, perché in contrasto con gli articoli 13, 24 e 111 della Carta.

La questione è rilevante, in relazione al presente procedimento, poiché dalla sua soluzione dipende l'accoglimento o meno della richiesta di convalida.

2. — Con ordinanza depositata il 16 agosto 2002, questo stesso tribunale ha sollevato d'ufficio la questione di incostituzionalità dell'art. 13 del t.u. n. 286/1998, commi 4 e 5, nella formulazione previgente alla legge n. 189 del 2002, e 5-*bis*.

In proposito va osservato che

1. — L'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quale modalità di attuazione della espulsione disposta dal prefetto, è misura direttamente consentita, come si desume dalle disposizioni dell'art. 14, che prevedono il «trattenimento» (e la specifica convalida dello stesso), solamente quando la stessa non è eseguibile con immediatezza, perché occorre procedere al soccorso, ad accertamenti supplementari in ordine alla identità dello straniero, ovvero per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo. Con la conseguenza che l'accompagnamento coatto, disposto dal questore, è applicabile in ogni altra ipotesi.

2. — Nella disposizione di cui all'art. 13, comma 4, del t.u. n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. *c*), della legge 30 luglio 2002, n. 189, manca qualsiasi riferimento alle modalità concrete di attuazione della espulsione immediata, con accompagnamento a mezzo della forza pubblica, ma non vi è dubbio che, trattandosi di una azione diretta ad un costringimento fisico, di durata indeterminata, che, in base al successivo comma 5-*bis* dello stesso articolo, è destinato a durare per oltre 48 ore, senza che sia previsto alcun termine massimo, è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione.

Si può forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall'art. 13, tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, l'accompagnamento coatto a mezzo della forza pubblica, finalizzato «all'imbarco» su di un vettore o altro mezzo di trasporto, è quantomeno da ricondurre, quale misura coercitiva e non semplicemente obbligatoria, alle «altre restrizioni della libertà personale», di cui pure

si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione, determinando quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale.

Né potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 Cost. subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risulterne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. (v. Corte costituzionale sent. 22 marzo 2001).

3. — Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina della espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emerge del resto dallo stesso comma 5-*bis* dell'art. 13 del t.u. n. 286/1998 (introdotto con d.l. 4 aprile 2002, n. 51), là dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell'art. 13, terzo comma della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di accompagnamento dell'autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, che, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento stesso entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.

Tale disposizione comunque, appare anch'essa fortemente sospetta di incostituzionalità con riferimento all'art. 13 della Costituzione, e quindi, in ipotesi, non idonea a rendere legittimo l'istituto previsto dal comma 4 dell'art. 13 del citato t.u.

Tale procedimento di «convalida», non si inquadra evidentemente in alcun tipo di procedimento, previsto dai codici di rito, essendo unicamente paragonabile ai «visti di esecutorietà» del pretore, previsti su alcuni atti amministrativi, orma soppressi dal decreto legislativo n. 51 del 1998 (art. 229), ed è in palese contrasto con il disposto degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. Non è prevista infatti alcuna contestazione, né l'audizione dell'interessato o una qualche forma di contraddittorio o difesa, per cui si deve ritenere che il tribunale monocratico non possa che effettuare un controllo puramente formale sul decreto solamente «comunicato» dal quale verificare la sussistenza (o la non sussistenza) dei requisiti richiesti per la sua legittimità. Il provvedimento del questore, poi, per espressa disposizione, è immediatamente esecutivo e contro lo stesso non è prevista alcuna forma di opposizione, né alcuna possibilità di «sospensione» da parte dell'autorità giudiziaria, senza che oltretutto sia previsto che l'eventuale provvedimento che nega la convalida (o la mancata convalida nelle quarantotto ore), abbia alcun effetto «risolutorio» (di inefficacia) né che il provvedimento di convalida sia sottoposto ad alcuna forma di reclamo o ricorso.

Ne risulta, in definitiva, che il provvedimento di espulsione immediata, con accompagnamento coatto, limitativo della libertà personale, è eseguito senza un effettivo controllo preventivo di legittimità e di merito da parte dell'autorità giudiziaria e che la convalida o la non convalida, che deve seguire di quarantotto ore la «comunicazione», può anche intervenire ad espulsione già avvenuta.

Né tali valutazioni possono essere messe in dubbio dalla considerazione che, stante la semplicità e l'evidenza delle circostanze che lo legittimano, l'accompagnamento coatto alla frontiera sarà nella maggior parte dei casi sorretto da una sostanziale e formale correttezza, e che lo straniero illegittimamente espulso, può sempre proporre ricorso contro il decreto di espulsione del prefetto (che sorregge quello del questore), per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese di destinazione.

È evidente, infatti che per quanto accurata sia l'attività dell'autorità di p.s. nell'accertamento delle circostanze, è pur sempre possibile un errore, in relazione alla possibile esistenza di un titolo che legittima la permanenza nello Stato, o ad uno dei divieti di espulsione di cui all'art. 19 del t.u. n. 286/1998. Errore che, per la mancanza di un contraddittorio, di una audizione o di una qualsiasi possibilità di difesa, può non essere portato all'attenzione dell'a.g.

D'altro canto non può considerarsi come l'esecuzione dell'espulsione, nei casi in cui la stessa non è consentita, determini un gravissimo danno, che, nella maggior parte dei casi, non è in alcun modo «risarcibile», senza che sia pensabile ad una qualche forma di esecuzione specifica del ripristino della situazione lesa, tanto da determinare un concreto impedimento ad ogni forma di ricorso «postumo».

4. — Le disposizioni di cui si discute la costituzionalità (art. 13, commi 4 e 5-*bis*) si rivelano, in conclusione, in contrasto con il disposto dell'art. 13 della Carta costituzionale, in quanto prevedono una restrizione della libertà personale senza rendere possibile un controllo preventivo, effettivo e pieno della legittimità del provvedimento che ha disposto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e senza che sia prevista la perdita di efficacia del provvedimento, qualora non sia convalidato nel termine prescritto.

5. — La disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'art. 13 del t.u. n. 286/1998, inoltre, si ribadisce, possono essere fondatamente ritenute in contrasto con quanto prescritto dagli articoli 111 e 24 della Carta costituzionale.

Quanto sopra richiamato, infatti, rende evidente che la giurisdizione che si attua con la «convalida» del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nelle forme sopra esaminate, si pone in contrasto con il principio del contraddittorio, nel processo, e con quello della inviolabilità del diritto di difesa, dal momento che non è prevista alcuna forma di contestazione, né di partecipazione e tanto meno di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento stesso.

Tale conclusione non può essere messa in discussione per la considerazione che la «convalida» non sarebbe un vero e proprio «processo» né esercizio di giurisdizione. La tutela di diritti soggettivi primari davanti alla a.g., infatti, non può che attuarsi nell'ambito di un procedimento che costituisce un «giudizio» che deve svolgersi secondo le regole costituzionali del «giusto processo» in contraddittorio tra le parti in cui deve essere garantito il diritto di difesa.

Altrimenti, ove si volesse considerare il procedimento di cui al comma 5-*bis* dell'art. 13 del t.u. come una sorta di atto amministrativo, soggettivamente anomalo, conclusivo di un procedimento iniziato dalla autorità di p.s., si ricadrebbe evidentemente in un vizio di costituzionalità, per violazione della riserva esclusiva di giurisdizione che l'art. 13 della Carta attribuisce alla a.g. in sede giurisdizionale in materia di convalida di provvedimenti urgenti restrittivi della libertà personale.

6. — Per superare il sospetto di incostituzionalità delle norme del t.u. n. 286/1998, di cui sopra, non sembra per altro verso possibile ricorrere ad una interpretazione analogica o estensiva, ipotizzando l'applicazione dei principi costituzionali e delle norme esistenti nel sistema delle espulsioni.

L'art. 14 del t.u., infatti, prevede una procedura di «convalida» dei trattenimenti presso i centri di permanenza temporanea, che è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 22 marzo 2001, per la considerazione che il controllo dell'a.g. si estende a tutti i presupposti della misura e che, pur in assenza di una specifica previsione, il diniego di convalida travolgerebbe, insieme al trattenimento, anche la misura dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

I due istituti dell'accompagnamento coatto e quello del trattenimento, per quanto connessi, sono tra di loro del tutto distinti, per cui una applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del t.u. anche per la «convalida» del provvedimento di accompagnamento, non può avvenire soprattutto per la considerazione che l'intenzione del legislatore, che traspare dall'introduzione del comma 5-*bis* dell'art. 13 del t.u., va proprio nella opposta direzione di svincolare, per quanto possibile, l'espulsione immediata da ostacoli giudiziari o burocratici.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata d'ufficio, dei commi 4 e 5-bis dell'art. 13 del t.u. n. 286/1998 (così come modificati ed aggiunti dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal d.l. 4 aprile 2002, n. 51) per contrasto con gli articoli 13, 24 e 111 della Carta costituzionale, secondo quanto esposto nella motivazione, chiedendone l'accoglimento;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa (interessati e Ministero degli interni), nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2004.

Il Presidente giudice unico: BUCCI

N. 818

*Ordinanza del 22 giugno 2004 emessa dalla Corte di assise di appello di Torino
nel procedimento penale a carico di D.G.*

Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza - Applicabilità, nella fase cautelare, del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia - Possibilità per il giudice di disporre la misura della libertà vigilata - Mancata previsione - Disparità di trattamento dell'infermo di mente rispetto al minore - Lesione del diritto alla salute.

- Codice penale, art. 206.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 32, comma secondo.

LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di D.G., nata a Torino il 23 marzo 1970, elettivamente domiciliata in Asti presso lo studio dell'avv. Mirate del foro di Asti, da cui è inoltre difesa, imputata del reato di cui agli artt. 575, 577) n. 1 c.p., perché, colpendolo ripetutamente con un colpo contundente al capo o comunque sottoponendolo ad atto traumatico multiplo dal quale conseguiva frattura dell'osso parietale e delle ossa nasali, cagionava volontariamente la morte del proprio figlio S. A. nato il 16 ottobre 1996; in Valfernera, il 21 gennaio 1998.

Vista la richiesta scritta presentata dal procuratore generale presso questa Corte d'appello affinché sia disposta nei confronti di D. G. la provvisoria applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata secondo le modalità statuite in sentenza;

Vista la sentenza alla quale fa riferimento il procuratore generale nella richiesta ora menzionata, emessa da questa stessa Corte in data 27 maggio 2004;

Rilevato che, con la decisione sopra richiamata, in riforma della sentenza pronunciata il 9 gennaio 2004 dal g.u.p. presso il Tribunale di Asti questa Corte assolveva D. G. dal reato ascrittale perché non imputabile per vizio totale di mente e, visti gli artt. 222, 228 c.p., applicava all'imputata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di un anno, con le prescrizioni idonee ad evitare la commissione di nuovi reati che saranno determinate dal competente magistrato di sorveglianza;

Rilevato che della sentenza non è ancora divenuta irrevocabile, non essendo decorso per intero il termine per proporre impugnazione;

Udita la relazione del presidente relatore; osserva quanto segue.

1. — Occorre premettere che, con la sentenza emessa in data 27 maggio 2004, questa Corte ha assolto D. G. dal reato di omicidio ascrittale nel capo di imputazione perché non imputabile per vizio totale di mente e, visti gli artt. 222, 228 c.p., ha applicato alla predetta imputata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di un anno, con le prescrizioni idonee ad evitare la commissione di nuovi reati che saranno determinate dal competente magistrato di sorveglianza.

Occorre pure premettere che il procuratore generale, avendo preso atto della sentenza pronunciata, ha formulato richiesta scritta affinché fosse disposta nei confronti dell'imputata la provvisoria applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata secondo le modalità statuite in sentenza.

Giova, inoltre, osservare che la richiesta presentata dal procuratore generale appare fondata sopra taluni passaggi argomentativi che si leggono nella motivazione della sentenza emessa da questa Corte d'assise d'appello.

Infatti in essa, tra l'altro, si afferma che persiste tuttora la pericolosità sociale della persona condannata, sia pure in una forma che al momento è alquanto attenuata, ma soltanto perché la prevenuta è stata fino ad ora sottoposta ad una terapia farmacologica che è stata costantemente aggiornata secondo le sue necessità, mentre, qualora la somministrazione della terapia finora prestata fosse invece sospesa, la pericolosità, fino a questo momento rimasta in stato di latenza, potrebbe riassumere delle dimensioni allarmanti.

La valutazione che predica la persistenza della pericolosità sociale e l'adeguatezza della misura di sicurezza della libertà vigilata è, dunque, subordinata all'ipotesi che l'imputata prosegua la terapia, che potrebbe essere somministrata anche al di fuori di una struttura sanitaria come la casa di cura nella quale l'imputata era ristretta agli arresti domiciliari all'atto della pronuncia della sentenza, a condizione che costei sia seguita con assiduità da personale specializzato e che la terapia stessa sia modulata secondo le necessità della paziente. Solo a queste condizioni la pericolosità sociale potrebbe infatti essere contenuta.

Dalla constatazione di cui si è dato conto trae origine la decisione assunta dalla Corte di disporre nei confronti della prevenuta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di un anno, corredata dalle prescrizioni idonee ad evitare la commissione di nuovi reati che saranno determinate dal competente magistrato di sorveglianza, essendo ovvio che tali prescrizioni dovranno stabilire le modalità con cui si potrà controllare che costei prosegua la terapia finora praticata ed eventualmente la modifichi in relazione all'evoluzione del suo stato clinico.

Pertanto non si può non concordare con il procuratore generale quando rileva che è pienamente giustificato attribuire rilevanza all'esigenza attuale che l'imputata sia sottoposta senza ritardo alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Si tratta, infatti, della misura di sicurezza che il giudice ha reputato fosse, tra quelle previste dalla legge, la più appropriata ad assicurare adeguate cure alla prevenuta che ha giudicato totalmente inferma di mente ed a fare contemporaneamente fronte alla perdurante sua pericolosità sociale. È quindi, certamente vero che, se è corretta la valutazione sintetizzata nelle osservazioni precedenti, appare urgente ordinare l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata in modo da ovviare alla presente carenza di cautele e di controlli nei confronti della condizione di pericolosità sociale dell'imputata. Non si può, invero, tralasciare di rilevare che la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una casa di cura in precedenza applicata, — che assicurava che non fossero trascurate le indicate esigenze terapeutiche nello stesso tempo in cui si prestava a contenere la pericolosità sociale dell'imputata, è stata dichiarata inefficace con la menzionata sentenza 27 maggio 2004 e che la persona giudicata pericolosa socialmente, dalla data della sentenza, non è più sottoposta ad alcun controllo e non è, ovviamente, obbligata ad assumere terapia alcuna.

2. — È appena il caso di ricordare che l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta da questo giudice di merito con la sentenza più volte citata, è fondata sopra la possibilità che è stata dischiusa dalla sentenza n. 253/2003 del 2-18 luglio 2003 della Corte costituzionale.

Questa ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.p., nella parte in cui precludeva al giudice, che in concreto ravvisasse l'inidoneità della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a rispondere alle esigenze di cura e di tutela della persona, da un lato, di controllo e di contenimento della sua pericolosità sociale dall'altro, di adottare un'altra tra le misure previste dalla legge: e in specie la misura della libertà vigilata, accompagnata, ai sensi dell'art. 228, secondo comma c.p., da prescrizioni idonee, nella specie, ad evitare le occasioni di nuovi reati.

In particolare, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma dell'art. 222 c.p. è stata motivata con riferimento all'eccessiva rigidità del vincolo che imponeva al giudice di disporre comunque la misura detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e meno segregante come la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato, appariva capace in concreto di soddisfare le esigenze di cura e di tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale.

La Corte costituzionale ha preso in considerazione, a questo fine, un primo profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove era stata denunciata la disparità di trattamento in cui si veniva a trovare il maggiorenne affetto da vizio totale di mente e giudicato socialmente pericoloso, al quale era imposta la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, rispetto al minore non imputabile ed al seminfermo pericoloso socialmente, a cui possono invece essere applicate la misura del riformatorio giudiziario e della libertà vigilata o della casa di cura e di custodia. Ha inoltre evidenziato un secondo profilo di contrasto con l'art. 32 della Costituzione, in quanto la scelta del ricovero segregante in ospedale psichiatrico giudiziario è stata giudicata potenzialmente lesiva del diritto alla salute della persona inferma di mente che abbia commesso un delitto che comporti una pena edittale superiore nel massimo a due anni: vale a dire lesiva di un diritto tutelato dalla richiamata disposizione della Carta costituzionale.

Con la menzionata pronuncia ha rilevato che un'unica scelta, qual'era quella dell'ospedale psichiatrico giudiziario secondo l'originaria previsione dell'art. 222 c.p., può rivelarsi lesiva, in concreto, del necessario equilibrio fra le diverse esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare questo tipo di fattispecie, e persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo: ciò che non era in nessun caso ritenuto ammissibile. Cura e controllo dell'infermo, secondo l'insegnamento della Corte, devono invece essere realizzate attraverso un bilanciamento di diverse esigenze costituzionali, mentre si deve ritenere incostituzionale lo stesso automatismo della regola legale che imponeva al giudice, in caso di proscioglimento per infermità mentale per delitto comportante una pena edittale superiore nel massimo a due anni, di ordinare il ricovero dell'imputato pericoloso socialmente in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di due anni, ovvero per un periodo più lungo in relazione alla diversa pena edittale prevista, senza consentirgli di disporre, in alternativa, misure diverse, pur quando in concreto la prima misura non appariva adeguata alle caratteristiche del soggetto, alle sue esigenze terapeutiche ed al livello della sua pericolosità sociale.

Questo giudice ha, pertanto, disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata, individuandola appunto, tra le misure previste dalla legge, come quella più idonea, avuto riguardo alla particolarità del caso concreto, ad assicurare adeguate cure all'imputata inferma di mente ed a fronteggiarne contemporaneamente la pericolosità sociale. E ciò perché ha ritenuto, sulla falsariga del richiamato insegnamento della Corte costituzionale, che una misura di sicurezza non detentiva quale quella prescelta fosse più di ogni altra adatta a garantire l'equilibrio delle esigenze ravvisabili nel caso di specie ed a tutelare il diritto alla salute della persona prosciolta per totale infermità di mente, sempre che la misura adottata fosse stata integrata da prescrizioni intese ad evitare la commissione di nuovi reati, demandate al competente magistrato di sorveglianza.

3. — È necessario a questo punto valutare se può essere applicata provvisoriamente la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti dell'imputata, come ha richiesto il procuratore generale.

Infatti questo giudice ha compiuto un accertamento positivo in ordine alla perdurante pericolosità sociale della persona che ha prosciolto per vizio totale di mente ed ha reputato che la misura di sicurezza della libertà vigilata fosse la misura più capace di salvaguardare, nello stesso tempo, le esigenze terapeutiche del soggetto affetto dall'infermità di mente e di tutelare la collettività nei confronti della persistente pericolosità sociale. Sussistono quindi indubbiamente i due presupposti da cui dipende l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza a norma dell'art. 206 c.p.

All'applicazione provvisoria della libertà vigilata osta tuttavia la considerazione che l'art. 206 citato prevede nei confronti dell'infermo di mente, così come nei confronti del minore, dell'ubriaco abituale, della persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o in stato di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, soltanto il ricovero in riformatorio oppure in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia e non anche la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Non sarebbe fondato ribattere che, in quanto la misura della libertà vigilata costituisce un *minus*, sotto il profilo della restrizione apportata alla libertà personale, rispetto al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, si deve riconoscere il potere di applicare provvisoriamente la misura della libertà vigilata al giudice che ravvisa i presupposti per l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, perché la libertà vigilata è l'unica misura ritenuta idonea ad assicurare, nel caso concreto, la cura ed il controllo dell'imputato infermo di mente. L'osservazione urta insuperabilmente contro l'obiezione che la disposizione dell'art. 25, terzo comma della Costituzione, stabilisce che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Dunque, poiché l'art. 206 c.p. non prevede l'applicazione provvisoria della misura della libertà vigilata, essa non deve intendersi consentita alla stregua dell'attuale formulazione della norma.

Ciò non esclude che la mancata previsione dell'applicazione provvisoria della libertà vigilata appaia evidentemente legata all'automatismo della regola legale che imponeva al giudice, in caso di proscioglimento per infermità di mente, di ordinare il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario. E, infatti, evidente che, fino a quando l'art. 222 c.p. prevedeva che, nel caso di proscioglimento per infermità psichica ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti ovvero per sordomutismo, fosse sempre ordinato il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, per logica consequenzialità l'art. 206 c.p., dedicato all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, non poteva prevedere nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione provvisoria di nessun'altra possibile misura se non di quella dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e di custodia, riservando il ricovero in riformatorio al minore di età. Non poteva prendere, pertanto, in considerazione le altre misure elencate dalla legge.

Scaturisce inevitabilmente dalla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. stabilita dalla sentenza n. 253/2003 della Corte costituzionale — nella parte in cui in cui questa disposizione non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza tra quelle previste dalla legge, — che la norma dell'art. 206 c.p., laddove dispone che l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza nei confronti dell'infermo di mente è obbligatoriamente limitata al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura di custodia, appare a sua volta di assai dubbia legittimità costituzionale.

La limitazione posta dall'art. 206 c.p., infatti, pone in evidenza gli stessi profili di contrasto con le disposizioni degli artt. 3 e 32 della Costituzione che sono già stati ravvisati dalla Corte costituzionale in sede di dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 222 stesso codice, nella parte in cui non prevedeva altra misura di sicurezza tranne il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dell'infermo di mente prosciolto per vizio totale di mente.

È invero innegabile che la formulazione della norma indicata, — in forza della quale l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, nei casi di cui si discute, deve intendersi limitata obbligatoriamente, per quanto concerne il maggiorenne infermo di mente pericoloso socialmente, al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, — concreta un primo profilo di disparità di trattamento dell'infermo di mente rispetto al minore di età, poiché quest'ultimo soggetto può ingiustificatamente fruire della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario oltre che del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Essa integra quindi una violazione del principio stabilito dall'art. 3 della Carta costituzionale.

È, inoltre, indubitabile che la norma dell'art. 206 citato concreta anche un contrasto con l'art. 32 della Costituzione.

In verità la disposizione in esame impone al giudice, — in tutti i casi in cui appare certa l'attuale pericolosità sociale dell'imputato infermo di mente e si ritiene urgente l'adozione di una misura di sicurezza idonea a soddisfare le esigenze di cura e di tutela del soggetto insieme con il controllo della rilevata pericolosità, — di applicare provvisoriamente la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, benché questa possa essere giudicata meno idonea della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata a garantire che l'infermo di mente sia curato, così vincolandolo ad una scelta potenzialmente lesiva del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

Il contrasto segnalato appare, per di più, ulteriormente censurabile in quanto si presta a realizzare senza ragione, con il trascorrere del tempo, una dannosa discontinuità terapeutica nei confronti del medesimo soggetto. Infatti vincola il giudice ad applicare provvisoriamente, nei casi di urgenza, la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche quando questa sia ritenuta meno idonea a tutelare la salute dell'infermo di mente, e consente solo in un secondo tempo, cioè solo dopo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile, che la misura applicata venga sostituita con quella, in ipotesi ritenuta più appropriata, della libertà vigilata, come è consentito in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. sancita dalla sentenza n. 253/2003. Attua così dei trattamenti terapeutici tra loro disomogenei, perciò potenzialmente dannosi alla salute dell'imputato.

4. — Devono essere, pertanto, ritenute, sulla scorta delle ragioni sin qui esposte, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 c.p., per contrasto di tale norma con gli artt. 3, primo comma e 32, primo comma della Costituzione, per la parte per cui non prevede che nei confronti dell'imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un'altra misura di sicurezza, e segnatamente la misura di sicurezza della libertà vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia.

Consegue a questa osservazione che la questione di legittimità della norma dell'art. 206 c.p. sia rilevata di ufficio, non potendo il giudizio in ordine all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione. Essa deve, dunque, essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale ed il processo deve quindi essere sospeso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 c.p., per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 32, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre che l'infermo di mente maggiorenne sia provvisoriamente sottoposto, in luogo della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia, ad altra misura di sicurezza, e segnatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per l'ipotesi che la ritenga idonea ad assicurargli adeguate cure ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per quanto di competenza;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputata, al difensore dell'imputata ed al procuratore generale in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 17 giugno 2004

Il Presidente: OGGÈ

04C1131

N. 819

*Ordinanza del 5 giugno 2004 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palmi
nel procedimento penale a carico di ignoti*

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati - Procedura di acquisizione - Necessità del vaglio preventivo del giudice - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti limitativi della riservatezza della corrispondenza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.L. (*recte*: D.lgs.) 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3, sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2004, n. 45.
- Costituzione, artt. 3, 15 e 97.

IL TRIBUNALE

In data 17 maggio 2004 il p.m., avanzava richiesta di acquisizione tabulati telefonici in fascicolo contro ignoti rubricato *sub* art. 624 cp.

Il g.i.p. rilevato che non era in atti querela della p.o. invitava il p.m. a specificare eventuale aggravante che avrebbe reso il reato procedibile di ufficio.

Il p.m. restituiva il fascicolo con iscrizione *sub* art. 624 - 625 c.p., reiterando richiesta di autorizzazione alla acquisizione tabulati.

Ora, l'art. 132, comma terzo, d.l. 196/3, dispone che i tabulati «sono acquisiti ... con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero», decreto che appare a chi scrive presentarsi come atto dovuto a fronte di una richiesta dell'organo di accusa, alla luce:

dell'espressione utilizzata («sono acquisiti.. con decreto motivato del giudice, su istanza del pubblico ministero»), che non appare lasciare spazi discrezionali;

dal raffronto con il tenore di altre disposizioni, che dicono chiaramente spazio per un vaglio del giudice (v. art. 132, comma quarto «il giudice autorizza l'acquisizione.. se ritiene ...» o disciplina delle intercettazioni, ove il giudice è chiamato a valutare la esistenza di gravi indizi di reato e di necessità o meno della attività intercettativi).

Dubita questo g.i.p. della legittimità costituzionale della detta disposizione.

Occorre, infatti, evidenziare che la assenza di vaglio del giudice sulla richiesta del p.m. appare contrastare con l'obbligo di motivazione imposto al giudicante: come potrà il G.i.p. motivare (ossia dar conto di un iter ragionativo proprio o fatto proprio) ove non condivida la richiesta del p.m.

Appare, poi, svuotare la disposizione ipotizzare che la motivazione possa esaurirsi in un mero richiamo alla presentazione di una richiesta da parte del p.m.

Tale richiamo, infatti, non appare una «motivazione» ma solo una presa d'atto di richiesta di organo terzo (a sua volta, si noti, non obbligato motivare la richiesta).

Tale disciplina appare pertanto, a chi scrive, contrastare:

con gli artt. 3 e 15 della Costituzione, che impongono una motivazione ai provvedimenti della a.g. che incidano sulla segretezza delle comunicazioni; motivazione che ragionevolezza vuole debba presupporre un libero vaglio critico della domanda da parte del magistrato che autorizza l'atto incidente sulla sfera del cittadino;

con l'art. 97 della Costituzione, atteso che la acquisizione di tabulati comporta una spesa per lo Stato; spesa che appare contrastare con il principio di buon andamento della p.a. effettuare in assenza di effettive esigenze in tal senso;

La questione appare, infine, rilevante nel caso di specie perché non rinvenendosi aggravante né querela, né vertendosi nelle ipotesi di cui all'art. 346 c.p.p., non appaiono a questo g.i.p. sussistere presupposti per disporre la acquisizione di tabulati come richiesto dal p.m.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante per il procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 15, e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma terzo, d.l. n. 196/3 là ove dispone che i tabulati «sono acquisiti ... con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero» senza alcuna possibilità di vaglio del giudice sulla richiesta del p.m.

Sospende il procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale.

Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

Palmi, addì 3 giugno 2004

Il giudice per le indagini preliminari: MANZONI

N. 820

*Ordinanza del 30 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Modena
nel procedimento civile vertente tra Ranieri Salvatore contro Comune di Modena*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Disparità di trattamento fra proprietari titolari o meno di patente, nonché fra proprietari che abbiano esaurito o meno il punteggio attribuito al momento del rilascio della patente - Assoggettamento del proprietario non trasgressore al medesimo regime sanzionatorio previsto per il conducente trasgressore - Limitazione all'esercizio della libertà di circolazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

In data 23 gennaio 2004 Ranieri Salvatore ricorreva ai sensi dell'art. 22, legge n. 689/1981, contro verbale n. 03C842958 di contestazione non immediata ai sensi dell'art. 201, comma 1-*bis* e 2-*ter* c.d.s., della infrazione di cui all'art. 146/3 c.d.s., emesso dalla Polizia Municipale di Modena in data 3 novembre 2003, notificato al ricorrente quale proprietario del veicolo Tipo Niss TK 35, tg. BP655YC: veniva in esso verbale comminata sanzione di € 137,55, oltre a € 11,00 per spese e la decurtazione di 6 punti in applicazione dell'art. 126-*bis*, comma 2, c.d.s.

L'opponente chiedeva all'udienza del 28 aprile 2004 che fosse dichiarata la illegittimità del verbale in quanto non contestata immediatamente l'infrazione ai sensi dell'art. 201, comma 1-*bis* e comma 2-*ter*; chiedeva perciò la rimessione degli atti alla Corte costituzionale in quanto la contestazione differita costituiva compressione del diritto di difesa in violazione all'art. 24 comma 2 della Costituzione.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, poiché non era in grado di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno della rilevata infrazione, il ricorrente chiedeva in subordine, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, in quanto vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui si commina la decurtazione dei punti al proprietario anche se non trasgressore accertato.

Il Comune di Modena, costituito in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepiva la infondatezza delle due questioni di incostituzionalità sollevate dal ricorrente.

Il giudice si riservava rinviando all'udienza del 23 giugno 2004 nel corso della quale dichiarava infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 201, comma 11-*bis* e comma 2-*ter* c.d.s. e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 126-*bis*, comma 2, c.d.s.

Rilevato che la questione di costituzionalità sollevata in relazione al suddetto articolo è pregiudiziale alla pronuncia nel procedimento in corso, in quanto la eventuale dichiarazione di incostituzionalità comporterebbe l'accoglimento parziale del ricorso per la parte riguardante l'applicazione della sanzione della decurtazione dei punti, questo giudice rimette gli atti alla Corte costituzionale ritenendo potersi dedurre la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, c.d.s. dalle seguenti considerazioni:

la norma appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiché essendo consentito essere proprietari di veicoli pur non essendo titolari di patente di guida, tra due proprietari, di cui uno in possesso di patente e l'altro no, chiamati a rispondere della infrazione non contestata immediatamente e non in grado di indicare il conducente del veicolo al momento della rilevazione della infrazione, il proprietario in possesso di patente subirebbe, oltre alla sanzione pecuniaria la decurtazione punti, mentre il proprietario non in possesso di patente subirebbe solo la sanzione pecuniaria;

altro motivo di contrasto con l'art. 3 Costituzione si rileva dal fatto che il legislatore con l'art. 126-*bis* pone a carico dei conducenti in possesso di patente che abbiano esaurito, a seguito di infrazioni al c.d.s., il punteggio attribuito con il rilascio della patente, l'onere di sottoporsi ad esame di idoneità tecnica, oppure, qualora il punteggio non sia esaurito, a onerosi corsi di recupero per il loro recupero dei punti sottratti.

La decurtazione a carico del proprietario del veicolo, non in grado di comunicare le generalità del conducente responsabile della violazione (si pensi al titolare di una ditta individuale con numerosi dipendenti

che utilizzano i veicoli aziendali), pur non avendo commesso alcuna infrazione, per il solo motivo di non essere in grado di fornire il nome del trasgressore, lo porrebbe nella stessa situazione, sia per quanto attiene alla sanzione pecuniaria che per quanto attiene alla sanzione accessoria della decurtazione punti, di chi abbia commesso infrazioni immediatamente contestate, pur non essendovi prova che esso fosse alla guida del veicolo in infrazione.

Il proprietario in base alla responsabilità oggettiva addebitata quale responsabile della circolazione subirebbe non solo la sanzione pecuniaria ma anche una limitazione personale all'esercizio della libertà di circolazione pur in assenza di prova della sua responsabilità in ordine alle violazioni compiute con il suo veicolo.

P. Q. M.

Ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, come espresso in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso.

Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Modena, addì 23 giugno 2004

Il giudice di pace: BONFRESCHI

04C1133

N. 821

*Ordinanza del 30 giugno 2004 emessa dal T.a.r. della Lombardia
sul ricorso proposto dalla C.G.I.L. Regione Lombardia ed altro contro la Regione Lombardia*

Trasporti pubblici - Regione Lombardia - Tessera di libera circolazione a persone totalmente invalide - Requisiti - Possesso della cittadinanza italiana e residenza nel territorio della Regione - Conseguente esclusione dal beneficio dei cittadini stranieri totalmente invalidi residenti nella Regione - Incidenza sul principio della tutela della salute nonché sul principio di tutela del lavoro - Esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale ed invasione della competenza statale riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

- Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, art. 8, comma 2, modificato dall'art. 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25.
- Costituzione, artt. 32, primo comma, 35, primo comma, e 117, comma secondo, lett. a).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso r.g. n. 2926/2004 proposto dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) regionale, in persona del legale rappresentante e segretario generale, e da El Hafiz Salah Ei din Mohamed, rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Vittorio Angolini e Ettore Martinelli nello studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Milano, via Serbelloni n. 8;

Contro la Regione Lombardia in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giangiacomo Ruggeri e Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Milano, via Pola n. 14;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta Regionale n. 7/16747 del 12 marzo 2004 nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Vista la memoria prodotta dalla resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla Camera di consiglio del 16 giugno 2004 il referendario dott. Alessandro Cacciarti;

Uditi i procuratori delle parti, come da verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Con ricorso notificato il 18 maggio 2004 e depositato in data 8 giugno 2004 i ricorrenti hanno impugnato l'epigrafato provvedimento, che pone una nuova disciplina per il rilascio delle tessere di trasporto pubblico regionale. Questa, per quanto rileva nella presente sede, prevede che il rilascio della tessera che consente la circolazione gratuita a persone invalidi civili sia subordinata al possesso della cittadinanza italiana e della residenza entro la Regione Lombardia. I ricorrenti deducono violazione di legge ed illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1.

Si è costituita la Regione Lombardia, chiedendo l'inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso nel merito.

All'udienza per la discussione della domanda incidentale di sospensione, svolta il 16 giugno 2004, con separata ordinanza, è stata concessa nei confronti del signor El Hafiz Salah El din Mohamed la richiesta tutela cautelare, mantenendo con riserva in favore del medesimo il possesso della tessera di libera circolazione già in suo possesso ed in scadenza definitiva al 31 luglio 2004, sino alla definizione del giudizio di costituzionalità che contestualmente il collegio ha deciso di sollevare con la questione di cui alla presente ordinanza.

2. — Il collegio ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, come sostituito dall'art. 5, comma 7, della l.r. 9 dicembre 2003, n. 25 in relazione agli artt. 32, comma primo; 35, comma primo, e 117, comma seconda, lett. a) della Costituzione.

3. — L'impugnato provvedimento costituisce attuazione di quanto disposto dall'art. 8 della suddetta l.r. n. 1/2002, come modificato, che stabilisce condizioni di favore nell'accesso al trasporto pubblico a favore degli appartenenti a determinate categorie, tra cui quella degli invalidi totali al lavoro per cause civili, a condizione che l'interessato sia cittadino italiano e possieda la residenza nella Regione Lombardia. Il presente giudizio non può quindi essere definito prescindendo dalla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, nei limiti della rilevanza che assumono per il giudizio in corso.

4. — La produzione documentale versata in atti dalla parte ricorrente in sede di discussione della domanda cautelare evidenzia che il sig. El Hafiz Salah El din Mohamed è stato riconosciuto dalla competente commissione sanitaria «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa» ed ha necessità di recarsi in ospedale tre volte alla settimana per ricevere le cure necessarie. Pertanto, egli è attualmente titolare del titolo «tessera di libera circolazione» che gli consente la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico regionale. In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 1/2002, egli perderà tale beneficio a decorrere dal 31 luglio 2004 in quanto è sprovvisto della cittadinanza italiana. La rilevanza della questione per il giudizio in corso, limitata a tale disposto normativo, è dunque evidente, dal momento che solo per la misura cautelare incidentalmente concessa con riserva con separata ordinanza, sino alla definizione del giudizio di costituzionalità, il summenzionato straniero ricorrente potrà avvalersi ancora, nonostante l'entrata in vigore della novella legislativa, del predetto titolo di trasporto, essenziale per i suoi movimenti verso e dalle strutture sanitarie specialistiche che gli assicurano la sopravvivenza con la dialisi, non essendo sufficiente la sospensione della delibera di giunta richiamata in assenza dell'espunzione dall'ordinamento giuridico della norma legislativa su richiamata alla quale la disciplina di cui alla delibera medesima dà, sul punto, solo attuazione.

5. — La questione, ad avviso del collegio, è anche non manifestamente infondata.

5.1. — L'art. 32 Cost., al primo comma, qualifica quello al benessere psicofisico come diritto fondamentale delle persone ed interesse della collettività, e prevede che l'ordinamento tuteli la salute di ogni individuo. Sotto tale aspetto la parola «individuo», rapportata a quella di «collettività» non può non essere intesa che in un'accezione priva di distinzioni, costituendo la salute un bene primario fondamentale universalmente riconosciuto come diritto di ogni cittadino del mondo e quindi come diritto anche dello straniero che vive in Italia. In tale contesto interpretativo, il disposto normativo sospetto di incostituzionalità è suscettibile di porsi in contrasto con la norma

costituzionale in esame, poiché non include ingiustificatamente nel beneficio di che trattasi, riconosciuto in ragione delle medesime condizioni di salute, gli stranieri residenti nella Regione Lombardia che si trovino in una situazione caratterizzata da una totale invalidità fisica.

5.2. — La norma regionale pare anche porsi in contrasto con il generale canone di ragionevolezza, in rapporto all'art. 3 della Costituzione che può evocarsi come parametro di coerenza della norma legislativa regionale con i principi sanciti a tutela di situazioni riconducibili ad un'identica *ratio* interpretativa. Infatti, la suddetta norma, poiché introduce un trattamento differenziato rispetto a situazioni che, con riguardo alla funzione delle misure di sostegno a favore di individui gravemente invalidi per patologie riconosciute dai competenti organismi medico-legali, non presentano diversità rilevanti per l'ordinamento.

5.3. — Poiché, poi, il beneficio è attualmente riconosciuto al ricorrente anche al fine di tutelare chi si trovi in difficoltà rispetto al lavoro per favorirne il recupero delle energie psicofisiche, il disposto di cui all'art. 8, comma 2, l.r. n. 1/2002 è suscettibile di porsi in contrasto anche con l'art. 35, comma primo, Cost.

5.4. — Infine, con riferimento all'art. 117, comma secondo, lett. a) della Costituzione, va osservato che tale disposizione, pur con l'ampliamento delle attribuzioni regionali conseguenti alla modifica costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riserva tuttora alla legislazione statale esclusiva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), ed ai principi fondamentali stabiliti dallo stato la legislazione concorrente delle regioni in materia di tutela della salute: settori ambedue che non possono non riguardare anche lo *status* giuridico dei cittadini stranieri. In siffatta lettura, la norma regionale in discussione sembra porsi al di fuori della competenza costituzionalmente riservata alle Regioni, tanto più che il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 all'art. 2, comma 5, prevede la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di stati extracomunitari nell'accesso ai pubblici servizi.

6. — In conclusione, il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, come modificato dall'art. 5, comma 7, della l.r. 9 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui limita ai cittadini italiani residenti nella Regione Lombardia il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili, in relazione agli artt. 32, comma primo; 35, comma primo, e 117, comma secondo, lett. a) della Costituzione.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito, e in ordine alle spese, resta riservata alla decisione definitiva.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione IV, non definitivamente pronunciando sull'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 32, comma primo; 35, comma primo, e 117, comma secondo, lett. a) della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1, come modificato dall'art. 5, comma 7, della l.r. 9 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui non include i cittadini stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili.

Sospende, per l'effetto, il giudizio sino alla definizione dell'incidente di costituzionalità di cui alla questione data.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta della Regione Lombardia, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed al Presidente del Consiglio della Regione Lombardia.

Riserva alla definizione del giudizio di costituzionalità medesimo la decisione definitiva sulla misura cautelare temporaneamente concessa con separata ordinanza.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2004.

Il Presidente: NICOLOSI

Il referendario estensore: CACCIARI

N. 822

*Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) del 27 novembre 2003
emessa dal Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Cardone Dario*

Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Determinazione del fatto reato - Violazione dei principi di ragionevolezza, di colpevolezza, e della finalità rieducativa della pena - Contrasto con i principi di materialità e di offensività dell'illecito penale - Lesione del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza.

- Codice penale, art. 707.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, comma secondo, 25, comma secondo, e 27, commi primo, secondo e terzo.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 485/2003 r.g. a carico di Cardone Dario ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel corso del procedimento a carico di Cardone Dario il pubblico ministero dott. A. Natalini ha sollevato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 707 c.p. in riferimento agli articoli 3, 13, 24, comma 2, 25, comma 2, 27, commi 1, 2 e 3, della Costituzione.

La questione di costituzionalità sollevata assume rilevanza nel procedimento penale in corso in quanto l'eventuale accoglimento produrrebbe l'effetto di non punibilità dell'imputato per *abrogatio criminis*.

Sostiene in particolare il p.m.:

«La non manifesta infondatezza. L'articolo 707 c.p. appartiene alla generale categoria dei reati c.d. "senza offesa" entro cui si sogliono classificare numerosi gruppi di illeciti, variamente definiti e tutti accomunati — secondo autorevole dottrina — da "un'ombra di incostituzionalità, oltre che di impopolarità", per contrasto con il principio di offensività, in ragione dell'eccessivo grado di anticipazione della tutela del bene giuridico-penale (MANTOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2001, p. 228).

Ed entro questo ampio gruppo di illeciti, l'articolo 707 c.p. rientra, più in particolare, tra i c.dd. "reati di sospetto" (di più gravi reati commessi o da commettere), costituiti — come noto — da quelle fattispecie incriminatrici riguardanti comportamenti, in sé né levisi né pericolosi di alcun interesse, ma che lasciano presumere l'avvenuta commissione di reati. Così, nell'articolo 707, appunto, l'essere colto in possesso di chiavi false o grimaldelli analogamente all'essere colto in possesso non giustificato di valori (articolo 708 c.p. dichiarato incostituzionale dalla Corte, come si dirà) o di documenti concernenti la sicurezza dello Stato (articolo 260, n. 3, c.p.), sono tutte forme di anticipazione della tutela penale dei beni giuridici ad uno stadio addirittura anteriore alle messa in pericolo, giacché incriminano comportamenti che solo "indirettamente" espongono a pericolo l'integrità del bene: essi, in realtà, finiscono con sanzionare una condotta che crea non tanto un pericolo per la lesione del bene, ma soltanto un pericolo di una situazione pericolosa per il bene.

Perciò, in definitiva, i reati di sospetto rappresentano una plurianomalia, perché investono i principi costituzionali non solo di materialità e di offensività, ma anche della responsabilità penale personale, della presunzione di non colpevolezza e di difesa (sotto forma del diritto al silenzio, alla non collaborazione), dovendo provare non il p.m. la illiceità, ma il sospettato la liceità del fatto (titolo possessorio o destinazione della cosa). In mancanza di una *probatio liberatoria plena*, per ragioni anche non dipendenti dall'imputato, egli viene punito in ogni caso.

Peraltro, l'articolo 707 c.p. a ben vedere, è annoverabile anche nella sottospecie — altrettanto problematica — dei c.dd. "reati ostativi", cioè di quelle incriminazioni, lontanamente arretrate, che non colpiscono comportamenti offensivi di un bene, ma tendono a prevenire il realizzarsi di azioni effettivamente lesive o pericolose, mediante la punizione di atti che sono la premessa idonea per la commissione di altri reati. Essi coprono una sfera di atti anteriori allo stesso tentativo punibile, poiché sono in sé equivoci, potendo sfociare in vari delitti ma anche in atti del tutto irrilevanti. E, a differenza dei reati sospetto, sono puniti di per sé stessi e non come supposte intenzioni di commettere reati. I reati ostacolo rientrano, insomma, nel campo della mera prevenzione e quali ipotesi più significative del *genus* dei c.dd. reati scopo.

Ciò premesso in punto di inquadramento dogmatico della fattispecie *de qua*, va ricordato come i reati di sospetto (ampiamente intesi) sono stati oggetto di numerose censure di incostituzionalità (alcune delle quali accolte dalla Consulta) che vanno tutte riproposte in questa sede.

Sotto il profilo della ragionevolezza e della colpevolezza (articoli 3 e 27, commi 1 e 3, Costituzione).

Il comportamento dedotto nella fattispecie di cui all'articolo 707 c.p. rileva sotto l'aspetto penale soltanto per una particolare categoria di soggetti, ed, in specie, per chi sia stato "condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", per chiunque altro, invece, la medesima condotta è perfettamente lecita.

Di conseguenza un simile assetto risulta irragionevole e, dunque, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di uguaglianza nella misura in cui fa dipendere la punibilità del soggetto non dal fatto in sé, bensì da elementi a questi del tutto estranei e, dunque, rispetto ai quali non può muoversi alcun rimprovero "colpevole" all'imputato, in palese violazione, altresì, con il principio di colpevolezza così come estrinsecato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 364/1988 e 1085/1988.

Sotto il profilo della finalità rieducativa della pena (articolo 27, comma 3, Costituzione).

Sotto un concorrente profilo, la disposizione censurata, nel trasfondere irragionevolmente in elemento costitutivo del reato di cui all'articolo 707 c.p. fatti per i quali è già intervenuta una condanna irrevocabile, vanifica il principio della finalità rieducativa che l'articolo 27, comma 3, Costituzione assegna alla pena.

Sotto il profilo dei principi di materialità e di offensività (articolo 25, comma 2, Costituzione).

L'articolo 707 c.p. contrasta, poi, con il principio di materialità dell'illecito penale enucleabile dall'articolo 28, comma 2, Costituzione (laddove parla di "... fatto commesso ...").

È vero che, a rigore, la norma consta di una condotta esteriore (*id est*: il possesso di certe cose), di per sé sensorialmente percepibile; nondimeno, tale fatto materiale non è punito come tale, bensì solo come indiziante, anche in connessione con determinate condizioni personali, di reati non accertati od ancora da compiere; più che sanzionare condotte, dunque, in realtà si puniscono stati soggettivi, intesi come relazioni statiche (il possesso, la detenzione) tra persone e cose. E ciò in palese trasgressione della *ratio* garantista sottesa al moderno diritto penale del fatto che vieta la punibilità della *nuda cogitatio* o dei semplici modi di essere della persona.

È noto che la Corte costituzionale ha costantemente negato il contrasto dell'articolo 707, con il principio di materialità del reato, nell'assunto che tale contravvenzione identifica comunque una condotta presupposto di cui l'attuale possesso non sarebbe che una conseguenza (Corte costituzionale, sentenza 14/1971). Non v'è chi non veda, tuttavia, come una simile, risalente argomentazione — avversata non a caso da tutti i commentatori — appaia assolutamente apodittica ed opinabile: parlare di "possesso" come conseguenza materialistica di una condotta-presupposto è, infatti, una pura *fictio* tendente a valorizzare il sostrato fisico-materialistico di un fatto (il possesso) che esiste — è vero —, ma che è punito solo perché annesso vi è un mero stato personale che farebbe presumere reati contro il patrimonio da compiere.

Le considerazioni sopra esposte valgono, *a fortiori*, con riferimento alla violazione del principio di offensività dell'illecito penale, costituzionalizzato dagli articoli 25, ma anche 27 e 13, Costituzione. Attraverso l'articolo 707 c.p., infatti, secondo una obsoleta visione formalistica del reato, costituisce illecito penale anche la violazione del dovere di obbedienza alle norme statali, pure in mancanza di un pericolo concreto (come per tutte le figure di reato di pericolo presunto). È, in definitiva, il semplice fatto del possesso di certe cose — in presenza di certe situazioni soggettive del detentore (condannato per delitti determinati da motivi di lucro) — che rende "legittimo" il sospetto, secondo il legislatore, che tali cose servano per commettere reati contro il patrimonio.

La repressione penale viene così attuata in via accentuatamente preventiva, assicurando una tutela particolarmente anticipata non già di un bene giuridico di primaria importanza — quale la vita —, ma del patrimonio, in totale disprezzo, dunque, dell'articolo 13 Costituzione e facendo altresì leva più sulla presunta pericolosità soggettiva dell'agente che sull' idoneità offensiva della condotta.

Non può non rilevarsi, poi, come in tema di reati di sospetto la Corte costituzionale è da ultima intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'analoga fattispecie di cui all'articolo 708 c.p. "possesso ingiustificato di valori" per contrasto con gli articoli 3 e 25 Costituzione, rilevando l'irragionevolezza dell'incriminazione ed il deficit di tassatività della fattispecie tipica (Corte costituzionale, sentenza 370/1996). In quell'occasione la Consulta — sulla scia di altre decisioni (ad es., Corte costituzionale, sentenza 519/1995) — doveva spiegare come mai il possesso di valori mobiliari o la mera detenzione di chiavi fossero da ritenere condotte lecite — se poste in essere da alcune persone — mentre integrassero condotte punibili, per sé stesse considerate, ove realizzate da altre. Si trattava di un dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 25 Costituzione, che penetrava fin dentro alla conformazione tipica della figura di reato; dubbio che la Corte ha sciolto dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 708 c.p., reputandolo ormai uno strumento ottocentesco di difesa sociale, del tutto inadeguato a contrastare le nuove dimensioni della criminalità, non più rapportabile, necessariamente,

ad uno “stato” o ad una “condizione personale”. Assunto centrale della decisione, l'irragionevolezza della discriminazione nei confronti di una categoria di soggetti composta da pregiudicati per certi reati colti in possesso di denaro od altri oggetti di valore non confacenti al loro stato.

Per il vero, la stessa sentenza 370/1996 si è pronunciata anche in riferimento all'articolo 707 c.p., che era stato oggetto di analoghe censure di incostituzionalità. La Corte, nell'occasione, ne ha riaffermato la legittimità costituzionale, ma lo ha fatto usando laconiche motivazioni, assolutamente apodittiche e superficiali. Infatti nonostante nell'ordinanza di rimessione si osservava — con le stesse motivazioni che qui si riproducono e si fanno proprie — che l'articolo 707 c.p., in sostanza, incrimina un comportamento non lesivo e non pericoloso per gli interessi tutelati (il patrimonio), singolarmente la Consulta nell'occasione ha tralasciato del tutto in sede motiva il profilo dell'inoffensività della condotta, limitandosi a ribadire la non irragionevolezza dell'incriminazione e la sufficiente determinatezza della fattispecie.

È giunto, pertanto, il momento di riproporre analoga questione alla Corte costituzionale, onde ottenere, stavolta, una pronuncia di accoglimento.

È ciò, anche in considerazione del fatto che in successivi, recentissimi, interventi, la Consulta stessa ha ribadito come lo *status* personale di condannato per taluni delitti non possa legittimare la sanzione penale.

Basti considerare la sentenza 354/2002, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 688, comma 2, c.p. (ove si puniva con l'arresto da tre a sei mesi il fatto di ubriachezza manifesta commesso da chi avesse già riportato “una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale” le cui motivazioni, *mutatis mutandis*, possono e debbono essere fatte proprie anche per l'articolo 707 c.p. Statuisce la Corte; “l'aver riportato una precedente condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato, rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale. Il fatto poi che il precedente penale che viene in rilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza, rende chiaro che la norma incriminatrice, al di là dell'intento del legislatore, finisce col punire non tanto l'ubriachezza in sé, quanto una qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all'articolo 688 c.p. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di reato d'autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato, che nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto a presidio di questa Corte (sentenza 263/2000 e 360/1995). Tale limite, desumibile dall'articolo 25, comma 2 Costituzione, nel suo legame sistematico con l'insieme dei valori connessi alla dignità umana, opera in questo caso nel senso di impedire che la qualità del condannato per determinati delitti possa trasformare in reato fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale”.

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento all'articolo 707 c.p., laddove l'aver riportato una precedente condanna per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato, rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. In quanto elemento costitutivo del reato di possesso in ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, le precedenti condanne assumono le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che valgono a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale. Il fatto che poi che i precedenti penali che vengono rilievo siano presuntivamente correlabili con l'essere colto in possesso di arnesi atti allo scasso, rende chiaro che la norma incriminatrice, al di là dell'intento del legislatore, finisce col punire non tanto il possesso in sé, quanto una qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all'articolo 707 c.p. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di reato d'autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato, che nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto a presidio dalla Corte (sentenza 263/2000 e 360/1995). Tale limite, desumibile dall'articolo 25, comma 2, Costituzione, nel suo legame sistematico con l'insieme dei valori connessi alla dignità umana, opera in questo caso nel senso di impedire che la qualità del condannato per determinati delitti possa trasformare in reato fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale”.

Sotto il profilo del diritto alla difesa e della presunzione di non colpevolezza (articoli 24 e 27, comma 2 della Costituzione).

Si deve aggiungere, poi, che in quanto reato di sospetto, l'articolo 707 c.p. fa carico al soggetto imputato di dovere “giustificare” il possesso di certe cose: l'onere della prova della destinazione lecita della cosa è invertito incombendo sul sospettato. Ma così facendo, si introduce un'anomala regola di giudizio che impone al giudice,

nel dubbio, di presumere l'illegittima destinazione e, dunque di pronunciare sentenza di condanna, ciò in barba al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza (articolo 27, comma 2, Costituzione) e del diritto alla difesa (articolo 24 Costituzione), sotto il profilo del diritto al silenzio ed alla non collaborazione».

La questione di costituzionalità sollevata dal p.m., con accoglimento dei motivi che si fanno propri *per relationem* nella presente ordinanza, vanno accolti, ritenendo questo giudice sussistenti i dedotti profili di incostituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23, legge n. 87/1953;

Il tribunale solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 707 c.p. in riferimento agli articoli 3, 13, 24 comma 2, 25, comma 2, 27, commi 1, 2 e 3, della Costituzione ed ordina immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata alle parti assenti, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Sospende il giudizio in corso.

Viterbo, addì 27 novembre 2003

Il giudice: CENTARO

04C1135

N. 823

*Ordinanza del 23 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Torino
nel procedimento civile vertente tra Chiappero Luigi contro Comune di Venaria Reale*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Contrasto con il sistema delle sanzioni accessorie del codice della strada - Irrogazione della decurtazione a titolo di responsabilità oggettiva - Violazione del principio della responsabilità personale - Lesione del diritto di difesa del proprietario obbligato alla denuncia (ed eventualmente del soggetto ingiustamente indicato come conducente) - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento fra proprietari di veicoli, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Irragionevolezza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6620/04 r.g. promossa da Chiappero Luigi elettivamente domiciliato in Torino, via Bligny n. 15 presso lo studio dell'avv. Cristiano Burdese che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ricorrente;

Contro Comune di Venaria Reale (Torino) in persona del Comandante il Corpo di Polizia Municipale, dott. Vivaldi Luca, resistente.

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a sensi dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992.

F A T T O

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11 febbraio 2004 il sig. Chiappero Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Burdese in forza di delega a margine del ricorso medesimo, proponeva opposizione avverso l'accertamento di violazione n. 466V/2003/V prot. n. 5947/2003 effettuato dal Corpo di Polizia Municipale di Venaria Reale, accertamento notificatogli in data 15 dicembre 2003 e con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 del codice della strada commessa in data 29 novembre 2003 sulla strada provinciale n. 1 direzione Venaria Reale all'altezza del km. 14 essendo stato accertato che un autoveicolo di sua proprietà procedeva in tale data e luogo a velocità tale da superare di 27 km/h il limite ivi consentito.

Tra i vari motivi posti a base del ricorso è stata preliminarmente sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma secondo del nuovo codice della strada, d.lgs. n. 285/2003 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti della patente in capo al proprietario del veicolo per le violazioni in cui non sia stato possibile identificare il conducente.

A fondamento della sollevata eccezione di incostituzionalità del richiamato art. 126-bis, comma secondo del nuovo codice della strada quale ora introdotto, il ricorrente ha rilevato che: se l'art. 27 della Costituzione enuncia il principio per il quale la responsabilità penale è personale, in materia di sanzioni amministrative viene richiesta con il principio generale stabilito dall'art. 3 della legge n. 689/1981 la presenza dello stesso elemento soggettivo delle contravvenzioni essendo necessaria almeno la colpa, così evidenziando l'intento di non sottoporre l'illecito amministrativo ad un accertamento di responsabilità oggettiva; il successivo art. 6 della richiamata legge n. 689/1981 ha introdotto l'istituto della solidarietà prevedendo la responsabilità in solido del proprietario della cosa che servì a commettere la violazione con l'autore della violazione e ciò in sintonia con l'art. 196 del nuovo codice della strada che sancisce il principio di solidarietà tra il proprietario del veicolo e l'autore di una violazione; peraltro sia la legge n. 689/1981 che l'art. 196 del nuovo codice della strada sanciscono la solidarietà tra il proprietario della cosa o del veicolo e l'autore della violazione esclusivamente con riferimento al pagamento di una somma pecuniaria mentre la detrazione dei punti prevista dall'art. 126-bis è sanzione di carattere afflittivo ma non è sanzione pecuniaria; per di più la sanzione rappresentata dalla detrazione di punti della patente non viene nemmeno considerata sanzione accessoria non risultando inserita nel secondo comma, lettera c) dell'art. 210 del nuovo codice della strada che riguarda le sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

Il ricorrente ha inoltre rilevato che le modalità di decurtazione di punti della patente nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto quali previste dall'art. 126-bis in esame violano anche il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione posto che: se il proprietario del veicolo non è titolare di patente di guida nessuna decurtazione di punti potrà essergli inflitta, pur se possa risultare solidale con il conducente del quale non abbia fornito i dati personali; se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica il suo legale rappresentante è tenuto a fornire i dati personali e della patente del conducente e se non vi provvede è soggetto ad una sanzione pecuniaria ma non alla sanzione della decurtazione dei punti della patente che resta sempre e solo a carico della persona fisica titolare di patente che, in quanto proprietario del veicolo, si trovi ad essere solidale con il conducente autore della violazione e del quale non abbia fornito i dati all'organo di polizia che procede.

Sulla rilevanza della questione e sulla sua non manifesta infondatezza

La questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente, proprietario del veicolo a carico del quale venne accertata l'infrazione, appare rilevante nel giudizio in corso, posto che l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l'automatica decurtazione di punti della patente di esse ricorrente, solo in forza di quanto previsto dalla norma in esame.

È bensì vero che con riferimento a questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta venne per inciso rilevato, dichiarandosi l'infondatezza di detta questione, che la responsabilità del proprietario di un vei-

colo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale; che l'art. 27 Cost., precisando che la responsabilità penale è personale, si riferisce alle pene ed è perciò inapplicabile alle sanzioni amministrative e che la richiamata sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta essere sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita dal legislatore, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose così non violando l'art. 3 Cost. sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie. (Corte cost. ordin. 9 febbraio 2001, n. 33).

Nel caso di specie, però, l'art. 126-bis come ora introdotto, prevede una sanzione, e cioè la regolamentazione della patente a punti con possibile decurtazione dei medesimi, che dovrebbe essere una sanzione accessoria ma che però tale non appare visto che non ne è fatto richiamo nell'art. 210 del d.lgs. n. 285/1992, né in altra norma successiva; per di più, anche nell'attuale art. 116 dello stesso nuovo codice della strada non è fatto riferimento a tale tipo di sanzione.

La conclusione che allora si prospetta è che il legislatore si sia discostato dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada.

È poi da evidenziare che l'art. 196 del codice della strada, che pone il principio di solidarietà, precisa che il proprietario del veicolo (ed i soggetti ad esso equiparati) è obbligato «in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà» facendo espressamente riferimento solo alle violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Di fatto che destinatari delle sanzioni amministrative accessorie siano anche i soggetti obbligati in solido come previsto dall'art. 6 della legge n. 689/1981 e dal richiamato art. 196 del codice della strada salvo non sia data la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 18 agosto 1997, n. 7666).

Il richiamato art. 126-bis quale ora introdotto prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo responsabile della violazione accertata la segnalazione per la decurtazione dei punti della patente venga effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Ergo il proprietario del veicolo può essere soggetto ad una sanzione come quella della decurtazione dei punti della sua patente per il solo fatto di non aver comunicato i dati del conducente ma in forza di un principio che non può essere ricondotto a quello di solidarietà di cui all'art. 196 che riguarda diversa fattispecie e cioè le sanzioni amministrative pecuniarie e per di più senza che si preveda espressamente che possa fornire una prova liberatoria come quella rappresentata dalla circolazione invito domino. Parrebbe in sostanza che la mancata possibilità per il proprietario di identificare e comunicare i dati del conducente autore della violazione ponga automaticamente a suo carico una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva, istituito questo che esula dalla regolamentazione delle sanzioni amministrative visto che l'art. 3 della legge n. 689/1981 richiede pur sempre che per l'applicazione di una sanzione amministrativa vi sia una responsabilità dolosa o colposa, così introducendo un principio di responsabilità personale quanto meno a titolo di colpa e prevedendo la possibilità di fornire una prova liberatoria (come la presenza di circolazione invito domino) laddove vi siano gli estremi per dichiarare l'esistenza di una solidarietà con altro soggetto.

Sotto questo aspetto pare potersi prospettare la violazione del principio di cui al primo comma dell'art. 27 Cost.

Altro aspetto di incostituzionalità della norma in questione pare potersi prospettare in relazione al secondo comma dell'art. 24 Cost. prevedendosi un obbligo di denuncia in capo al proprietario del veicolo nel caso in cui gli organi di polizia non siano riusciti ad identificare il conducente, obbligo di denuncia che sussiste solo in capo a determinati soggetti e che invece così posto pare limitare il diritto di difesa del cittadino, imponendogli un obbligo che non sempre è in grado di assolvere, soprattutto se si fa riferimento a veicoli di famiglie numerose od anche al veicolo di un professionista che venga utilizzato dai componenti l'ufficio dello stesso.

La violazione del secondo comma dell'art. 24 Cost. potrebbe essere anche prospettata nei confronti del soggetto che il proprietario del veicolo indichi come il conducente che commise la violazione avendo avuto la possibilità per i motivi più strani di venire a conoscenza dei suoi dati personali e dei dati della sua patente quando magari detto soggetto non si era mai posto alla guida del veicolo con il quale venne commessa l'infrazione.

La violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'uguaglianza

L'art. 126 qui in esame oltre a prevedere l'obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del conducente che ha commesso la violazione accertata prevede anche che nei casi in cui il veicolo sia di proprietà di una persona giuridica il suo legale rappresentante od un suo delegato sia tenuto a fornire i dati identificativi del conducente senza peraltro prevedere la decurtazione di punti di alcuna patente, precisando anche che se il proprietario del veicolo omette di fornire tali dati si applica, a suo carico, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180, comma 8 e cioè il pagamento di una somma da euro 343,35 ad euro 1.376,55.

In pratica allora il legale rappresentante di una persona giuridica che ometta di fornire i dati identificativi del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione sarà solo soggetto a detta sanzione pecuniaria senza che venga effettuata alcuna decurtazione di punti e nessuna decurtazione di punti potrebbe venir effettuata anche a carico del proprietario del veicolo che non sia munito di patente, circostanza questa tutt'altro che peregrina non essendo richiesta la presenza di tale documento per l'acquisto di veicoli.

Si ha dunque un diverso trattamento in riferimento alla decurtazione dei punti a seconda che l'intestazione del veicolo sia in capo a persona non munita di patente o di persona che invece ne sia munita o di persona giuridica ma sempre e solo in presenza dell'identica omissione dell'indicazione dei dati identificativi del conducente che ha commesso la violazione.

Possono allora sorgere dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata con riferimento all'art. 3 Cost.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma secondo, del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24, e 27 della Costituzione, per i motivi di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio.

Torino, addì 23 giugno 2004

Il giudice di pace: PALOTTI DI ZUMAGLIA

N. 824

Ordinanza del 10 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) emessa dal Giudice di pace di Giulianova nel procedimento penale a carico di Piccioni Elio

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Prevista inapplicabilità delle disposizioni relative al giudizio abbreviato - Irragionevolezza.

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1, lett. f).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente la seguente ordinanza.

Vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal difensore dell'imputato Piccioni Elio, avv. Eugenio Galassi, in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 274/2000 nella parte in cui la norma non ritiene applicabile l'istituto del giudizio abbreviato nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace.

Ritenuto che una tale esclusione appare in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Cost. oltre che irragionevole alla luce del principio di celerità e speditezza cui è ispirato il giudizio penale innanzi al giudice di pace.

Accoglie la sollevata eccezione ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 274/2000 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto del giudizio abbreviato innanzi al giudice di pace nel procedimento penale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134, Cost.;

Sospende il presente giudizio n. 29/04 R.G. (n. 2756/03 R.G.N.R.);

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e darne comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Giulianova, addì 10 marzo 2004

Il giudice di pace: DI LORENZO

N. 825

*Ordinanza del 20 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Porretta Terme
nel procedimento civile vertente tra Bartolomei Massimo contro Comune di Gaggio*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Contrasto con il sistema sanzionatorio del codice della strada - Previsione di sanzione personale a titolo di responsabilità oggettiva - Violazione del principio della responsabilità personale - Irragionevolezza rispetto alle ipotesi del proprietario non patentato e del proprietario persona giuridica - Compressione del diritto di difesa - Imposizione al proprietario dell'obbligo di autodenunciarsi.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Visto che la parte ricorrente ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, secondo comma in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 134 ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge n. 87/1953 della Costituzione, per i seguenti motivi:

a) le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere una solidarietà passiva del conducente e del proprietario dell'autoveicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196 c.d.s.);

b) è prevista l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti, diversi da chi non ha commesso la violazione (art. 210 c.d.s.);

c) l'art. 25 della Costituzione afferma che la responsabilità penale è personale, tale principio è senz'altro estensibile a tutte le persone che colpiscono la persona;

d) tale sanzione si configura come intermittente o eventuale essendo applicabile solo nel caso in cui il proprietario del veicolo sia patentato ponendo seri dubbi sulla ragionevolezza dell'istituto, in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

e) la possibilità di irrogare sanzioni costituisce già di per se una inaccettabile compressione del diritto alla difesa, impallinando così anche il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione. Si nega infatti al cittadino la possibilità di controdedurre (anche inserendo a verbale le proprie considerazioni, ovvero richiedendo verifiche ecc.) È necessario chiedersi se tale compressione, sopportabile con riferimento a sanzioni pecuniarie non può essere considerata accettabile con riferimento a sanzioni personali;

f) nel caso in cui il conducente sia diverso dal proprietario del veicolo quest'ultimo si trova (come nel caso *de quo*) nella paradossale situazione di scegliere se autodenunciarsi oppure ricevere sia la sanzione della decurtazione dei punti sia la sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa. Ciò in palese contrasto con i principi generali del nostro ordinamento giuridico che, come ogni altro minimamente ispirato a principi liberali, non prevedono e non possono prevedere che si possa agire contro se stessi, cioè auto denunciarsi.

Che la questione di incostituzionalità sollevata non è manifestatamente infondata per i motivi seguenti:

Premesso

Che l'art. 126-*bis* prevede che, ai fini della decurtazione dell'effettuazione in concreto della decurtazione dei punti, l'organo che ha accertato la violazione deve effettuare una comunicazione all'«Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida» entro il termine di trenta giorni, che decorre «dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi».

La comunicazione deve essere effettuata (ai sensi del comma 2): a carico del conducente quale responsabile della violazione; ovvero, nel caso di mancata identificazione del conducente «a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica «il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede».

Se il proprietario del veicolo non comunica i dati del conducente, è punito con la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, del c.d.s., cioè con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 343,35 a 1376,35 euro.

Che stante la natura affittiva, la decurtazione dei punti si può ragionevolmente qualificare come sanzione amministrativa personale.

Che pertanto si verifica un primo contrasto con la logica complessiva del sistema sanzionatorio tipico del codice della strada (di per se coerente con i principi costituzionali), il quale prevede innanzitutto che le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere una solidarietà passiva del conducente e del proprietario dell'autoveicolo sono le sanzioni pecuniarie, così come si evince dal disposto dell'art. 196 del c.d.s. Si consideri poi che l'art. 201 del c.d.s., in conformità con tale orientamento, prevede l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti, diversi da chi ha commesso la violazione.

Che tali disposizioni del c.d.s. costituiscono chiara applicazione dei principi costituzionali (art. 25 della Costituzione) i quali, affermati con riferimento ai reati, devono estendersi anche a tutte le violazioni per le quali siano previste sanzioni che colpiscano la persona.

Che al contrario, in base ai principi appena enunciati, debbono ritenersi incostituzionali le disposizioni di legge quali l'art. 126-*bis*, nella parte in cui prevede la possibilità di irrogare sanzioni personali per una sorta di «responsabilità oggettiva».

Che essendo la decurtazione di punti applicabile solo nel caso in cui il proprietario dell'autoveicolo sia patentato, ciò la rende assolutamente irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Al pari dicasi della previsione di decurtare i punti al legale rappresentante della persona giuridica od ad un suo delegato in quanto in questo caso la sanzione colpirebbe un soggetto scelto con criteri del tutto soggettivi e casuali.

Che la possibilità di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, essendo evidente che la contestazione differita non consente un'efficace predisposizione degli strumenti di difesa (controdeduzioni, inserimento di dichiarazioni a verbale richiesta di verifiche sugli strumenti meccanici di accertamento), costituisce una compressione del diritto di difesa in contrasto con l'art. 24, secondo comma della Costituzione.

Che qualora il conducente non identificato sia effettivamente il proprietario del veicolo, quest'ultimo si trova nella difficile situazione di dover scegliere se autodenunciarsi oppure scegliere se subire sia la sanzione della

decurtazione dei punti, sia la sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa, oltre naturalmente alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione, in palese contrasto con le norme del nostro ordinamento giuridico, le quali non prevedono che si debba essere costretti ad agire contro se stessi.

Dopo quanto esposto si ritiene di dover sollevare nei limiti e nel senso sopra prospettati questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione e 23, 11 marzo 1955, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis secondo comma in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 134 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953.

Porretta Terme, addì 20 maggio 2003

Il giudice di pace: TOMBOLINI

04C1138

N. 826

Ordinanza del 12 settembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 2004) emessa dal Tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Alate Ali

Straniero - Espulsione amministrativa - Questione di legittimità costituzionale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3, 27, 104 e 111.

Il giudice solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo in contestazione per presunta violazione degli artt. 24, 27, 104, 111 della Costituzione come rilevato anche dal Tribunale di Roma, giudice monocratico con ordinanza del 12 novembre 2002.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza.

Foggia, addì 12 settembre 2003

Il giudice: DANZA

04C1139

N. 827

Ordinanza del 21 luglio 2004 emessa dal T.a.r. per la Sicilia sul ricorso proposto da Ciolino Giuseppe contro Soprintendenza beni culturali ed ambientali ed altro

Edilizia e urbanistica - Regione Siciliana - Opere abusive su aree sottoposte a vincolo ambientale - Parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo - Necessità ai fini della concessione o autorizzazione in sanatoria solo in caso di vincolo posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva - Previsione con norma d'interpretazione autentica - Eccesso di potere legislativo per violazione dei parametri costituzionali sulla formazione delle leggi - Violazione del principio di affidamento e di certezza del diritto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale sui limiti delle leggi interpretative.

- Legge della Regione siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 17, comma 11, nella parte in cui sostituisce il primo capoverso dell'art. 5, comma 3, della legge Regione siciliana 31 maggio 1994, n. 17.
- Costituzione, artt. 3, 117, 126 e 127.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G. n. 528/1988 proposto da Ciolino Giuseppe, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Nicola Muffoletto, elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 11, presso lo studio dell'avvocato Nicolò Bellanca;

Contro la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; l'Assessorato regionale beni culturali, ambientali e pubblica istruzione in persona del legale rappresentante *pro tempore*; entrambi non costituiti in giudizio per l'annullamento del provvedimento della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo prot. n. 6487, posizione BB.NN 23396, del 15 settembre 1987, pervenuto al ricorrente il giorno 19 successivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Aurora Lento;

Udito alla udienza pubblica del 10 dicembre 2003 il difensore della parte come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso, notificato il 17 febbraio 1988 e depositato l'otto marzo successivo, il signor Ciolino Giuseppe chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese, del provvedimento n. 6487 del 15 settembre 1987, conosciuto il giorno 19 successivo, con il quale la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo aveva espresso parere negativo sul progetto in sanatoria dallo stesso presentato per un fabbricato sito in Cefalù, contrada Testardita, deducendo i seguenti motivi:

1) Nullità del vincolo paesaggistico, che il provvedimento impugnato intenderebbe tutelare, per irregolare composizione dell'organo, che lo adottò e conseguente carenza di potere della Soprintendenza.

Il vincolo imposto con decreto del presidente della regione n. 141/S.G. del 30 gennaio 1969 sarebbe invalido per irregolare composizione dell'organo adottante, e quello imposto con il successivo decreto del 23 luglio 1985 non sarebbe applicabile in quanto successivo alla ultimazione del fabbricato;

2) «Violazione di legge sotto i diversi profili del difetto di motivazione e del difetto dei presupposti».

La costruzione sarebbe ben inserita nel contesto paesaggistico, che, peraltro, sarebbe caratterizzato da un vasto fenomeno di espansione edilizia.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2003 il procuratore della parte ha insistito nelle proprie conclusioni ed ha chiesto porsi il ricorso in decisione.

D I R I T T O

1. — Il ricorrente impugna il provvedimento prot. 6487, pos. BB.NN. 23396, del 15 settembre 1987, conosciuto il giorno 19 successivo, con cui la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo si è espressa negativamente sul progetto in sanatoria presentato in relazione ad un suo fabbricato sito in Cefalù, contrada Testardita.

Ad avviso del ricorrente l'atto impugnato sarebbe viziato, in primo luogo, in quanto «nessun potere di esprimere alcun parere competeva alla Soprintendenza», dato che il vincolo imposto con il decreto del presidente della regione n. 141/S.G. del 30 gennaio 1969 sarebbe invalido, mentre quello imposto con il decreto del 23 luglio 1985 non sarebbe applicabile, in quanto successivo alla realizzazione del fabbricato.

Il ricorrente censura, altresì, l'atto impugnato sotto altri due profili (difetto di motivazione e difetto dei presupposti), che logicamente si collocano in posizione subordinata al primo motivo di gravame.

2. — In relazione alla doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di legittimazione della Soprintendenza ad interloquire nel procedimento promosso con l'istanza di sanatoria, va preliminarmente rilevata la fondatezza della doglianza relativa alla nullità del vincolo imposto con decreto presidenziale n. 141/S.G. del 30 gennaio 1969. Tale circostanza emerge, in particolare, dal decreto dell'Assessore regionale beni culturali ed ambientali del 23 luglio 1985, il quale, tenuto conto della invalidità del predetto decreto presidenziale in conseguenza della irregolare composizione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, rilevata dalla sentenza della Corte di cassazione, sez. III, 16 giugno 1969, n. 1294/1969, ed al fine di evitare ulteriori disapplicazioni da parte del giudice ordinario, ha riproposto il vincolo e disposto la cessazione degli effetti del provvedimento *de quo*.

In considerazione della invalidità del vincolo esistente al momento della realizzazione del fabbricato, il problema che si pone all'attenzione del collegio è se il vincolo successivo possa essere applicato alla fattispecie in questione, dato che l'attività edificatoria si era già esaurita.

Sotto tale profilo va rilevato che l'atto impugnato è stato emanato in vigenza dell'art. 23, comma 10, della l.r. 10 agosto 1985, n. 37, che, per le costruzioni ricadenti in zone soggette a vincoli in base a leggi statali o regionali, subordina il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (di cui alla legge n. 47/1985 sul condono edilizio) al nulla osta degli enti di tutela, «sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima ...» (così la formulazione originaria).

Nelle more del giudizio, tuttavia, è intervenuta la legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, il cui art. 17, comma 11, ha sostituito, con decorrenza 1° gennaio 2003, la disposizione interpretativa contenuta nel primo capoverso dell'art. 5, comma 3, della legge regionale siciliana 31 maggio 1994, n. 17, in tal modo capovolgendo, con efficacia *ex tunc*, la regola applicabile circa la necessità o meno del nulla osta della Soprintendenza, ai fini della concessione in sanatoria, quando il vincolo sia posteriore all'ultimazione dell'opera abusiva.

Poiché tale intervento normativo, per le modalità con cui è stato realizzato (novellazione di una preesistente disposizione di tipo interpretativo) e l'efficacia conseguentemente spiegata (di natura surrettiziamente retroattiva), induce a dubitare della sua compatibilità con i parametri costituzionali, ed essendo peraltro la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, subordinata al vaglio del giudice del merito circa la rilevanza nel giudizio *a quo* della questione medesima, il collegio ha ritenuto di procedere, accantonata temporaneamente la disamina del primo motivo di ricorso, all'esame del secondo motivo di gravame, onde verificare se il giudizio potesse essere definito a prescindere dall'applicazione dell'art. 17, comma 11, legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4.

3. — Il collegio ha ritenuto che nell'esame e decisione del secondo motivo di ricorso non dovesse farsi applicazione della norma regionale predetta.

Con sentenza parziale, adottata in pari data della presente ordinanza, infatti, ha rigettato il secondo motivo di ricorso, con cui l'atto impugnato è stato oggetto di censura per difetto di motivazione e dei presupposti, stante l'esistenza di una sufficiente motivazione e, quanto al secondo profilo di doglianza, la insussistenza di un inizio di prova.

4. — Risolte autonomamente, con detta sentenza parziale, le questioni di legittimità dell'atto impugnato poste con il secondo motivo di ricorso, senza che venisse in rilievo il disposto dell'art. 17, comma 11, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, il collegio, nel tornare ad esaminare il primo motivo di ricorso, osserva che la fondatezza dello stesso dipende dall'applicazione della citata norma regionale, della cui legittimità costituzionale esso dubita, per le ragioni di seguito esposte.

5. — Con atto motivo di censura il ricorrente afferma che l'acquisizione del preventivo nulla osta della Soprintendenza non sarebbe stato necessario, in quanto i lavori erano stati completati prima dell'apposizione di un valido vincolo.

Osserva il collegio che l'atto impugnato è stato emanato in vigenza dell'art. 23, comma 10, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37.

Nelle more del giudizio, tuttavia, è intervenuta la legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, il cui art. 17, comma 11, ha sostituito, con decorrenza 1° gennaio 2003, la disposizione interpretativa contenuta nel primo capoverso dell'art. 5, comma 3, della legge regionale siciliana 31 maggio 1994, n. 17, (che aveva affermato la necessità del nulla osta anche in caso di vincolo apposto successivamente alla realizzazione delle opere abusive), in tal modo capovolgendo, con efficacia *ex tunc*, la regola applicabile circa la necessità o meno del nulla osta della Soprintendenza, ai fini della concessione in sanatoria, quando il vincolo sia posteriore all'ultimazione dell'opera abusiva.

6. — Per maggior chiarezza, appare opportuno illustrare più in dettaglio il mutamento del quadro normativo.

Il testo originario dell'art. 5, comma 3, della l.r. n. 17/1994 cit. così stabiliva:

«L'art. 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 è così interpretato:

1. — Il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio.

2. — ».

In tal modo, la normativa regionale interveniva a risolvere il dubbio interpretativo, sollevato dalla formulazione dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dettante le condizioni di applicabilità della sanatoria edilizia, in ordine alla rilevanza o meno, ai fini dell'acquisizione del prescritto nullaosta, dei vincoli storici, artistici, architettonici, etc. apposti in epoca successiva all'ultimazione dell'opera, ma in vigore al momento dell'esame della istanza di sanatoria.

La soluzione cui si perveniva con la predetta disposizione interpretativa, contenente espresso riconoscimento della rilevanza dei vincoli sopravvenuti, anticipava le conclusioni cui sarebbe giunta la giurisprudenza amministrativa in relazione all'analogo problema postosi per la corrispondente normativa nazionale, la quale è stata interpretata nel senso che, in presenza quanto meno di vincoli che non comportano inedificabilità assoluta, l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca della sua introduzione, per l'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente (*ex multis*, c.d.s., ad. plen., 22 luglio 1999, n. 20).

Avendo la disposizione ora richiamata natura interpretativa e, pertanto, carattere retroattivo, essa avrebbe comportato, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l'infondatezza del primo motivo di ricorso, non consentendo di negare — come invece fa il ricorrente — l'obbligo di acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza.

Tuttavia, come detto, è successivamente intervenuto l'art. 17, comma 11, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, a sostituire il primo ed il secondo capoverso dell'art. 5, comma 3, l.r. 31 maggio 1994, n. 17, nel modo seguente:

«1. — Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto ai fini della concessione o autorizzazione edilizia edilizia in sanatoria solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.

2. — L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo».

In tal guisa, a far data dal 1° gennaio 2003, l'art. 23, comma 10, l.r. 37/1985 va interpretato nel senso che il vincolo posto dopo la realizzazione dell'opera abusiva non rileva ai fini dell'obbligo di acquisizione, ai fini della concessione in sanatoria, del parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo: soluzione questa di segno diametralmente opposto alla precedente, la quale riconosceva invece rilevanza ai vincoli sopravvenuti, e che pure il legislatore regionale riveste di natura interpretativa — e perciò di efficacia retroattiva — grazie all'innesto del nuovo testo normativo, con la tecnica della novellazione parziale, subito dopo le parole «L'art. 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così interpretato:» contenute nel primo periodo del comma 3 dell'art. 5, l.r. n. 17/1994, cit.

L'applicazione retroattiva di detta disposizione al caso di specie implicherebbe l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

7. — Il collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, per l'efficacia retroattiva ad esso surrettiziamente attribuita attraverso il carattere interpretativo che allo stesso deriva dalla tecnica di novellazione dell'art. 5, comma 3, l.r. n. 17/1994, cit. adottata dal legislatore; e ciò non solo in assenza di qualsivoglia pur residuo dubbio interpretativo sul significato della norma interpretata (l'art. 23 della l.r. n. 37/1985), ma in presenza di una precedente interpretazione autentica di detta norma, che viene soppressa e diametralmente rovesciata.

Che non si tratti di mera operazione ermeneutica, dettata da esigenze di chiarezza legislativa, bensì di un mutamento di disciplina indirizzato a facilitare il ricorso alla sanatoria edilizia, con efficacia estesa anche al passato, così da ampliare la sfera dei possibili beneficiari, emerge dalla stessa rubrica dell'art. 17 della l.r. n. 4/2003, («Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia»).

La sussistenza di una fattispecie tipica di eccesso di potere legislativo sembra emergere, d'altronde, dalle considerazioni che seguono.

8. — L'art. 17, comma 11, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 cit., sotto una dichiarata interpretazione autentica, introduce dunque una sostanziale modificazione della disciplina previgente.

Essa, pertanto, sembra realizzare un'ipotesi di eccesso di potere legislativo, ponendosi in contrasto con i parametri costituzionali che regolano la formazione delle leggi (artt. 117, 123 e 127 Cost., relativi all'attività legislativa regionale), nonché con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.

9. — Va in primo luogo rilevato che i principi costituzionali in tema di disposizioni interpretative, definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione alle leggi statali, sono estensibili anche alle leggi con le quali una regione interpreta autenticamente proprie normative precedenti (sent. n. 376 del 1995; sent. n. 397 del 1994; sent. n. 389 del 1991; sent. n. 19 del 1989; sent. n. 113 del 1988).

10. — Anche se il principio di irretroattività delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale *ex* art. 25, secondo comma, della Costituzione, è pur vero che esso mantiene per le altre materie valore di principio generale ai sensi dell'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile, cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi (sent. n. 376 del 1995; sent. n. 397 del 1994; sent. n. 153 e n. 6 del 1994).

11. — Il ricorso a leggi di interpretazione autentica non può, secondo la costante giurisprudenza della Corte, essere utilizzato per attribuire a norme innovative una surrettizia efficacia retroattiva, in quanto in tal modo la legge interpretativa verrebbe meno alla sua funzione peculiare, che è quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale (sent. n. 376 del 1995, sentenze n. 15 del 1995 e n. 397 del 1994).

12. — Il carattere interpretativo deve peraltro desumersi non dalla qualificazione che tali leggi danno di se stesse, quanto invece dalla struttura della loro fattispecie normativa, in relazione cioè ad «un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (Corte cost., sent. n. 397 del 1994; sent. n. 424 del 1993; analogamente sent. n. 39 del 1993; sent. n. 155 del 1990 e sent. n. 233 del 1988).

Va dunque riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le diverse interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente (sent. n. 155 del 1990; sent. n. 233 del 1988).

13. — Il carattere interpretativo della legge non è, tuttavia, decisivo ai fini della verifica di conformità ai precetti costituzionali. La giurisprudenza della Corte ha individuato una serie di limiti alla potestà di emanazione di leggi interpretative, nel cui novero vanno considerati, oltre alla ragionevolezza della scelta operata, il divieto di ingiustificata disparità di trattamento, la coerenza e certezza del diritto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sent. n. 525 del 2000; sent. n. 376 del 1995; sentenza n. 397 del 1994).

Tra i limiti da ultimo ricordati rientrano difatti, come detto e per quanto più interessa, anche la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sent. n. 525 del 2000; sent. n. 397 del 1994; sent. n. 424 del 1993, sent. n. 39 del 1993; sent. n. 349 del 1985); la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (sent. n. 397 del 1994; sent. n. 6 del 1994; sent. n. 429 del 1993; sent. n. 822 del 1988).

14. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, che alla luce delle considerazioni testé svolte deve ritenersi non manifestamente infondata, è altresì rilevante per la decisione del giudizio *a quo*, in ragione di quanto prima esposto.

L'applicazione di tale disposizione, della cui legittimità si dubita, condiziona l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, dunque, l'esito stesso del giudizio promosso dalla ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 17, comma 11, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 («Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003»), per contrasto con gli articoli 3, 117, 126 e 127 della Costituzione

Sospende il giudizio in corso.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della sezione.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della medesima segreteria, alle parti in causa, al presidente della giunta regionale siciliana nonché al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 18 marzo 2004.

Il Presidente: ADAMO

Il referendario estensore: LENTO

04C1140

N. 828

Ordinanza del 16 giugno 2004 emessa dalla Corte di cassazione sull'istanza proposta da B. F.

Processo penale - Rimessione del processo - Soggetti legittimati a formulare la richiesta - Mancata inclusione fra di essi della parte civile - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi di effettività del diritto di difesa e di parità delle parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

- Codice di procedura penale, art. 45, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di rimessione presentata il 18 marzo 2004 da B. F., nato a Molfetta il 7 dicembre 1942, parte civile nel procedimento penale a carico di B. M. D. ed altri, pendente davanti la Corte di assise di Trani.

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Canzio;

Sentite le conclusioni del p.g., dott. Giovanni Palombarini, il quale ha chiesto dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Ritenuto in fatto e in diritto

Che F. B., parte civile nel processo pendente davanti la Corte di assise di Trani a carico di B. M. D. (ed altri), imputato del delitto di omicidio in danno della figlia A. B., avvenuto in Molfetta il 3 febbraio 1992, ha chiesto la rimessione del processo con atto sottoscritto e presentato personalmente l'11 febbraio 2004 (cui ha allegato cospicua documentazione informativa), prospettando come pregiudizievole per il suo corretto svolgimento e per la libera determinazione delle persone che vi partecipano la grave situazione locale venutasi a creare nell'ambiente

giudiziario per effetto di taluni comportamenti, asseritamente illeciti, tenuti da componenti delle forze dell'ordine e da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero nella trattazione della vicenda criminosa, ed evidenziando altresì motivi di legittimo sospetto circa l'effettiva imparzialità del giudice, in considerazione della campagna di stampa aspramente avversa alle posizioni dell'accusa e della parte civile e degli atteggiamenti manifestati dal presidente della Corte d'assise nella conduzione dell'istruttoria dibattimentale e in alcuni provvedimenti endoprocessuali;

Che riveste indubbia e pregiudiziale rilevanza la deliberazione della questione attinente alla legittimazione della parte civile a presentare la richiesta di rimessione, atteso che la lettera dell'art. 45 c.p.p., pur nella novellata formulazione dettata dall'art. 1.1 della legge 7 novembre 2002, n. 248, indica quali esclusivi titolari della relativa facoltà solo i protagonisti principali del processo, cioè l'imputato e il pubblico ministero presso il giudice che procede o il procuratore generale presso la Corte d'appello, benché l'opportunità di estendere la legittimazione anche alle altre parti private, diverse dall'imputato, fosse stata presa in considerazione in sede di lavori preparatori del nuovo c.p.p., ma poi abbandonata a causa della formulazione testuale, ritenuta ostativa all'estensione, della direttiva 17 della legge delega (Relazione al progetto preliminare, p. 21);

Che in senso rigorosamente restrittivo, atteso il carattere eccezionale dell'istituto, si è peraltro costantemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, formatasi sia nel vigore dell'abrogato codice di rito, il cui art. 55, comma 2, escludeva espressamente analoga facoltà per le «altre parti private» (Cass. sez. I, 23 luglio 1984, PRESTIPINO, rv. 165416), sia nella vigenza del nuovo c.p.p. (Cass., sez. I, 24 giugno 1992, PARRILLO rv. 192023), riconoscendosi alle stesse solo l'esercizio della facoltà di recusare il giudice o la mera possibilità di rappresentare le ragioni che possono giustificare la rimessione e di sollecitare informalmente il pubblico ministero ad attivarsi in tale direzione;

Che, in effetti, pur dovendosi dare atto che nel vigente codice di rito sono previsti casi di limitazione dei diritti della parte civile, pure positivamente scrutinati dalla Corte costituzionale in virtù dell'affermata «non equiparabilità tra parti principali e necessarie del processo penale e parte civile, la cui presenza è solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è rispettivamente portatrice» (v. la sentenza n. 532 del 1995, in tema di diritto all'ammissione della prova contraria, rispetto al quale l'art. 495.9 c.p.p. — cui *adde* le novellate disposizioni degli artt. 438.5 e 441-bis, comma 5, per il giudizio abbreviato — non prende affatto in considerazione la posizione della parte civile), ritiene tuttavia il Collegio che non possono valere analoghe preclusioni sul terreno delle imprescindibili garanzie di imparzialità, indipendenza e terzietà del giudice e di conseguente effettività del diritto di difesa, le quali, poste a fondamento dell'istituto della rimessione, giustificano la deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge;

Che, a fronte del valore dell'imparzialità del giudice, la quale, siccome «connaturata all'essenza della giurisdizione» (Corte cost., sent. n. 155 del 1996 e n. 131 del 1996), occupa un posto centrale tra i principi «del giusto processo» secondo gli artt. 111.2 Cost., 6.1 Conv. eur. dir. uomo e 14.1 Patto intem. dir. civ. e pol., e quindi postula condizioni di parità dialettica tra tutte le parti, non sembra ragionevole né tantomeno costituzionalmente compatibile il diverso trattamento che la disposizione normativa di cui all'art. 45 c.p.p., quanto alla legittimazione a richiedere la rimessione del processo, riserva alla parte civile, rispetto all'imputato e al pubblico ministero;

Che a favore di una soluzione che, senza paventarne pericoli di abuso, estenda la legittimazione a richiedere la rimessione anche alle altre parti private, diverse dall'imputato militano le ripetute ed unanimi argomentazioni della dottrina, fortemente critica verso l'irrazionalità della limitazione codicistica, nonché le rinnovate prospettive di lettura logico-sistematica dell'istituto e degli interessi ritenuti con esso meritevoli di protezione alla luce dei principi del «giusto processo» tra i quali un posto centrale è riservato alle garanzie di terzietà e di imparzialità della giurisdizione, enfatizzate dalla recente riforma dell'art. 111 della Costituzione, modif. dall'art. 1.1, legge cost. 23 novembre 1999, n. 2 (*cfr.*, in tal senso, l'art. 4 del disegno di legge n. 4621 presentato al Senato della Repubblica, nella passata XIII Legislatura, in data 23 maggio 2000);

Che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45.1 c.p.p., condividendosi il parere espresso dal Procuratore generale, risulta pertanto rilevante, per il pregiudiziale profili che assume la questione della legittimazione della parte civile a formulare la richiesta di riammissione del processo, e non manifestamente infondata, in relazione alla dubbia ragionevolezza della limitazione ivi prevista ed ai principi di effettività del diritto di difesa e di parità delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2 e 111, comma 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la parte civile tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di rimessione del processo.

Sospende il presente procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.

Il Presidente: GEMELLI

Il consigliere estensore: CANZIO

03C1141

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G405043/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 400,00
		- semestrale	€ 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 285,00
		- semestrale	€ 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 780,00
		- semestrale	€ 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 652,00
		- semestrale	€ 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € 180,00

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 1 1 0 3 *

€ 4,00